Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 120 del 25 maggio 2000 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 maggio 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 80

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA
SUI LAVORI PUBBLICI

Atti di regolazione e determinazioni emanati dal 13 gennaio 2000 al 7 aprile 2000

S O M M A R I O

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 1 del 13 gennaio 2000.

Affidamento a trattativa privata di lotti funzionali.

L'ingegnere Capo del Consorzio Intercomunale per lo sviluppo della costa tirrenica richiedeva un intervento dell'Autorità in ordine a vari problemi interpretativi concernenti il ricorso alla trattativa privata nel caso di realizzazione per lotti successivi di un'opera pubblica.

L'esame dei problemi stessi poneva in evidenza il loro rilievo di carattere generale e, quindi, la utilità di un intervento inteso a sciogliere i dubbi emergenti.

L'articolo 24 della legge 11 febbraio 194, n. 109 stabilisce al comma 1 i casi in cui è ammesso l'affidamento di lavori a trattativa privata e aggiunge l'avverbio "esclusivamente", indicativo della tassatività dei casi previsti.

Al comma 7 dello stesso articolo è previsto che "qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera".

Questa, la disciplina normativa della legge quadro oggi vigente; ma, anteriormente alle modifiche ad essa apportate con la più recente legge 18 novembre 1998, n. 415, esisteva un complesso normativo, costituito da norme succedutesi nel tempo, e che aprivano varchi all'adozione del sistema di affidamento di lavori a trattativa privata, proprio nel caso di suddivisione dell'opera in lotti.

L'articolo 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 consentiva al ricorrere di specifiche condizioni, l'affidamento dell'appalto dei lavori relativi a lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati e parzialmente finanziati mediante trattativa privata alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente.

L'articolo 9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 stabiliva una complessa disciplina di casi in cui era consentito l'affidamento dei lavori a trattativa privata, dei quali, in particolare, la lettera e) del comma 2 era relativa a "nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalla medesima amministrazione".

Va considerato che i casi di ricorso alla trattativa privata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 406/91 sono gli stessi disciplinati dall'articolo 5 della legge 584/77. La previsione di cui all'articolo 12 della legge n.1/78, riproduce l'articolo 5 lettera g) della L. 584/77, ma se ne discosta per un aspetto significativo, vale a dire omette la condizione "che i nuovi lavori siano conformi ad un progetto di base che sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo le procedure della presente legge" e "che la somma complessiva prevista per i nuovi lavori sia stata tenuta in considerazione del primo appalto ai fini di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge".

Infine, nella stessa legge quadro, prima della modifica introdottavi con il provvedimento legislativo del 1998, era contenuto un comma (oggi abrogato) il quale stabiliva che "l'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori di affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i motivi tecnici di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 406/91. In tali casi il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto risolto non ancora eseguiti".

E' da tener presente che il Regolamento, di cui all'articolo 3 della Legge quadro, contiene l'espressa abrogazione sia dell'articolo 12 della legge 1/78 che dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 406/91, a ciò autorizzato da espressa disposizione contenuta nel comma 4 dello stesso articolo 3.

Questa abrogazione segue, peraltro, ad una situazione di incompatibilità, con la normativa oggi vigente in materia di trattativa privata, della disciplina precedente, situazione che deve far considerare già priva di efficacia detta disciplina, anche prima della sua espressa abrogazione. Ciò in quanto, come ha ritenuto la Corte Costituzionale (sentenza n. 482 del 1995) la legge quadro "stabilisce, negli appalti di opere pubbliche, il principio della gara per la selezione del contraente cui affidare la realizzazione delle opere. L'esigenza di fondo è quella di assicurare la massima trasparenza nella scelta del contraente e la concorrenza tra diverse imprese. La trattativa privata è ammessa solo in ambiti più ristretti e rigorosi di quanto non preveda la normativa comunitaria, che peraltro configura il ricorso alla "procedura negoziata" come eccezione rispetto alla regola della "procedura aperta" o della "procedura ristretta", le quali implicano una gara tra imprese concorrenti. La norma nazionale assicura il modo ancor più esteso la concorrenza e non determina una lesione del diritto comunitario, che consente, ma non impone, la trattativa privata.

Anche il giudice amministrativo (Consiglio di Stato, Sez. V 18 settembre 1998 n. 1312) ha affermato, anteriormente alla legge n. 415/98, che la materia della trattativa privata per l'affidamento degli appalti di opere pubbliche è stata ridisciplinata per intero dalla L. 109/94 che ha previsto con elencazione tassativa le ipotesi eccezionali in cui il ricorso a tale strumento è ancora consentito, implicitamente abrogando la normativa previgente che disponeva il senso difforme.

Comunque, con l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 24 della legge quadro ad opera della detta legge n. 415/98 è venuto meno ogni argomento esegetico, quale poteva trarsi dal richiamo al decreto legislativo n. 406/91, già contenuto in detta disposizione.

Occorre aggiungere che la disposizione contenuta nel comma 7 dell'articolo 24, sopra integralmente riportato, nel caso opposto a quello in essa previsto, e cioè nel caso in cui un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato con un sistema di gara e si debba appaltare altro lotto successivo e appartenente alla medesima opera, non può indurre a ritenere consentito, il ricorso alla trattativa privata, anche in ipotesi diverse da quelle tassativamente elencate al comma 1 dello stesso articolo 24. In questo caso devono sempre ricorrere i presupposti indicati nella suddetta elencazione tassativa contenuta alle lettere a) b) e c) del detto comma 1 perché sia possibile applicare il nuovo lotto dei lavori a trattativa privata.

La funzione della norma contenuta nel comma 7 è diversa; quella di introdurre un rigoroso, ulteriore divieto. Nel caso in cui al precedente lotto funzionale (per il ricorrere dei presupposti di legge) sia stato affidato a trattativa privata, non è consentito assegnare con tale procedura il lotto successivo, anche quando ricorrano le condizioni cui si è subito prima fatto riferimento, cioè quelle del 1 comma dell'articolo 24.

Il presidente: Garri

DETERMINAZIONE n. 2 del 13 gennaio 2000.

Capitolati d'oneri e documenti complementari: spese di riproduzione.

Con esposto in data 14 settembre 1999, la Società E.G. informava l'Autorità che un bando di gara di appalto di lavori pubblici per un importo a base d'asta di circa 7 MLD, faceva obbligo ai concorrenti - tra cui l'impresa esponente - di acquistare, a pena di esclusione, la documentazione tecnica, verso il prezzo di Lire 2.700.000.

L'impresa esponente lamentava che tale condizione poneva un onere eccessivo a carico dei partecipanti e concretava, inoltre, una situazione discriminatoria a favore delle imprese con maggiori disponibilità finanziarie, con violazione della "par condicio" tra i concorrenti e con pregiudizio della libera concorrenza.

La stazione appaltante, su richiesta dell'Autorità, giustificava l'inserimento della clausola nel bando, sostenendo che l'obbligo di acquisto della documentazione derivava dalla complessità dei lavori da realizzare che imponeva la perfetta conoscenza degli elaborati progettuali a garanzia della corretta riuscita delle opere. Inoltre, il rimborso delle spese per le copie della documentazione si giustificava sulla base del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, la quale non può conseguire una efficiente gestione se obbligata a sostenere un inutile aggravio di costi.

La questione prospettata presenta rilievo di carattere generale che richiede uno specifico esame.

Va specificato che il bando in esame e relativa clausola pone a carico dei concorrenti l'obbligo: di aver "acquistato e ritirato la documentazione di appalto" e precisa che "l'acquisto e il ritiro di tale documentazione, analiticamente "descritta nell'elenco predisposto, sono obbligatori, pena "esclusione dalla gara: "tali adempimenti dovranno effettuarsi "perentoriamente entro il 2.9.1999 presso "ditta U. B.– previa prenotazione telefonica. Il costo della documentazione in "questione è pari a nette L. 4.500.000, oltre IVA al 20%: il committente stabilisce "peraltro di addebitare ai partecipanti esclusivamente L. 2.250.000, oltre a Lire

"450.000 per IVA al 20% e così per complessive L. 2.700.000, assumendo a "proprio carico il costo della copia del progetto costruttivo, che fa parte di detta "documentazione."

Ciò premesso, si ricorda che la direttiva comunitaria 93/37/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori disciplina, all'articolo 12, la procedura di ricezione delle offerte nelle procedure aperte, quale la procedura in argomento. La norma prevede che l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta ad inviare i capitolati d'oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti dai concorrenti. La stessa, quindi, pone a carico della stazione appaltante l'obbligo di fornire ai richiedenti ogni documento od atto di gara che possa essere necessario per formulare l'offerta.

Lo schema di regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994 n.109 e successive modifiche, all'articolo 79, recepisce integralmente le disposizioni dell'anzidetta direttiva e all'articolo 71, comma 2, dispone, inoltre, che l'offerta che i concorrenti devono presentare per l'affidamento di appalti, deve essere accompagnata da una dichiarazione con la quale gli stessi attestino di <u>aver esaminato gli elaborati progettuali</u> e di aver preso piena cognizione dello stato dei luoghi e di tutte le condizioni che possono influire sull'offerta. In coerenza dispone anche l'articolo 90, comma 5, dello stesso regolamento per il caso di appalto integrato ovvero nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo, ovvero a corpo e a misura, con una significativa previsione di "esame" degli elaborati progettuali, "posti in visione" (ovviamente dalla stazione appaltante e "acquisibili").

Da queste indicazioni normative emerge, con evidenza, che non può essere imposto al concorrente l'obbligo di acquistare, per di più a pena d'esclusione dalla gara, la documentazione inerente l'appalto. Al contrario vi è l'obbligo della stazione appaltante di fornire ogni informazione utile per la presentazione dell'offerta e sempre che il concorrente ne faccia espressa richiesta, di rilasciarne copia con rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione. Il che è, inoltre, conforme alla normativa generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

All'elemento di contrasto con le regole dell'ordinamento italiano della suriportata clausola del bando se ne accompagna uno ulteriore. Questa scelta amministrativa di sancire l'obbligo per i concorrenti di acquistare la documentazione di gara, pena l'esclusione dalla gara stessa, contraddice il principio della concorrenza, sancito dal diritto comunitario.

Né la fondata esigenza che si abbia perfetta conoscenza degli elaborati progettuali può giustificare la imposizione di modalità di adempimento onerose, imposte dalla stazione appaltante dell'obbligo imposto dalla legge di avere detta

conoscenza da parte dei partecipanti alle gare e che si collega già ad effetti che gravano su questi nel caso di inesatto adempimento.

Non è consentito, pertanto, alle stazioni appaltanti di prevedere nel bando di gara clausola che, a pena di esclusione fissi modalità di esame vincolante degli atti relativi, con oneri economici che si concretino in pagamenti a terzi e non nel rimborso delle spese per le copie degli atti stessi, ove richieste dai concorrenti alla gara.

Il presidente: GARRI

DETERMINAZIONE n. 3 del 17 febbraio 2000.

Clausole di riserva ai professionisti residenti contenute nei bandi ovvero in pubblici avvisi per progettazione di opere pubbliche.

Il Consiglio nazionale degli ingegneri, con nota dell'8 novembre 1999, ha denunciato che in un bando di gara per un concorso di idee, pubblicato dall'azienda multi servizi comunali di Gallarate, era inserita una clausola in base alla quale la partecipazione era riservata ai soli professionisti residenti nella regione Lombardia. L'Azienda comunale, richiesta di informazioni, giustificava la limitazione con il rilievo che trattavasi di procedura afferente ad un concorso non assimilabile ad un incarico di progettazione di cui all'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n.109.

Analoga limitazione veniva segnalata dalla Sezione regionale siciliana del Sindacato nazionale ingegneri libero professionisti italiani (Snilpi Sicilia), con riferimento ad un avviso pubblicato dalla regione Toscana per l'aggiornamento dell'albo dei liberi professionisti tecnici, ingegneri ed architetti interessati ad effettuare collaudi tecnico-amministrativi per gli interventi di edilizia residenziale pubblica. Anche tale avviso, infatti, riguardava i soli ingegneri ed architetti iscritti ai rispettivi albi professionali della Toscana da più di dieci anni e senza, peraltro, alcuna indicazione in ordine ai criteri per la valutazione del rispettivo curriculum .

In entrambe le indicate ipotesi occorre, pertanto, verificare la legittimità di clausole contenute in bandi ovvero in pubblici avvisi, che preludono al conferimento di premi ovvero ad affidamenti di incarichi professionali da parte di amministrazioni pubbliche, che limitino la partecipazione a soggetti residenti in determinati ambiti territoriali. La particolarità delle due fattispecie scaturisce dal fatto che la prima attiene ad un concorso di idee non assimilabile, secondo il comune di Gallarate, ad un incarico di progettazione per il quale soltanto sussisterebbe il divieto di imporre discriminazioni di tipo territoriale; la seconda, invece, inerisce all'aggiornamento di un albo di collaudatori, distinto da quello nazionale e fatto predisporre da una regione nell'esercizio delle sue competenze istituzionali.

Quanto al primo caso, devesi rilevare che al concorso di idee, oltre che al concorso di progettazione, fa riferimento il comma 13° dell'art. 17 della legge 109/94. Il ricorso alla relativa procedura è consentito, in base alla norma indicata, quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico. La norma non definisce la natura ed il contenuto della due procedure stabilendo che alle stesse, tuttavia, si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dai commi 10 e 12 dello stesso art. 17. Analogamente, il regolamento di attuazione della legge quadro in corso di definizione contiene due articoli (57 e 58) relativi al concorso di idea e tre articoli (59, 60 e 61) relativi al concorso di progettazione, che

disciplinano solo le concernenti modalità di espletamento e senza indicazioni riguardanti la sostanza dei due istituti.

Per definire la natura ed il contenuto del concorso di idee occorre, pertanto, fare riferimento al D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930 che per primo lo ha previsto e che lo qualifica come una sottospecie di concorso di progettazione cui si ricorre quando occorre acquisire progetti preliminari che attengano allo studio dei problemi che per la loro natura consentono varie possibilità di impostazione, per cui i concorrenti sono chiamati a presentare idee o proposte mediante una relazione, corredata da disegni sommari o schizzi (art.3). Trattandosi, quindi, di una specie di concorso di progettazione deve anche richiamarsi il disposto di cui all'art. 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva comunitaria 92/50 CEE, che, riproducendone il contenuto, definisce lo stesso come una procedura intesa a fornire alla amministrazione o al soggetto aggiudicatore un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

E' evidente allora che il concorso di progettazione ed il concorso di idee, che ne è una sottospecie, si distinguono nettamente dall'appalto di progettazione, meglio definito come appalto di servizi di architettura o di ingegneria. I primi identificano, infatti, una offerta al pubblico con la quale l'amministrazione aggiudicatrice promette di acquistare, premiandola o meno, un'idea progettuale, ovvero un progetto che normalmente è definito a livello di preliminare, ritenuti i migliori, sul piano

qualitativo ed economico, da una apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza. Si può dire, quindi, che la procedura relativa al concorso di idee o di progettazione si conclude con una compravendita di un prodotto dell'ingegno e cioè di un progetto. Laddove, invece, nell'appalto di progettazione oggetto del contratto è una prestazione professionale intesa ad un risultato e cioè alla redazione di un progetto, per cui la procedura tende alla selezione del relativo progettista. Tale diversità di natura e di contenuto del concorso di progettazione rispetto all'appalto di progettazione costituisce la ragione per la quale l'allegato n. 6 al decreto legislativo 157/1995 indicato, in coerenza con quanto disposto dalla direttiva comunitaria 92/50 CEE, non prevede l'indicazione di particolari requisiti minimi di partecipazione di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che devono essere posseduti dai concorrenti, escluso quello professionale. Si tratta, infatti, di procedura intesa ad esaltare le sole capacità creative e progettuali dei soggetti partecipanti indipendentemente dalle loro capacità economico-finanziarie e tecnico organizzative. Da sottolineare anche che siffatta previsione si giustifica, tuttavia, soltanto con riferimento al concorso di progettazione che non sia inserito in un procedimento di appalto che comprenda anche e successivamente un servizio di ingegneria o di architettura; atteso che, in tale ipotesi, i concorrenti, potendo essere aggiudicatari anche dell'appalto, devono possedere altresì i necessari indicati ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Pur trattandosi, tuttavia, di istituti diversi, non è possibile ugualmente aderire alla tesi prospettata dal comune di Gallarate circa la possibilità di prevedere una clausola del

bando che limiti la partecipazione ad un concorso di idee dei soli soggetti residenti nella regione. E tanto per l'assorbente rilievo che una tale possibilità è tassativamente esclusa dal disposto del comma 7 dell'indicato art. 26 del decreto legislativo n. 157/1995 secondo il quale "l'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione (e quindi a quelli di idee che ne sono una fattispecie) non può essere limitata al territorio nazionale o parte di esso".

Quanto alla seconda questione riguardante la formazione di albi di collaudatori regionali, va rilevato, in primo luogo, che, a differenza di quanto previsto per gli incarichi di progettazione, l'art. 28 della legge-quadro non contiene disposizioni specifiche relative alla selezione dei collaudatori esterni, limitandosi a stabilire (al comma 4) che i tecnici collaudatori sono nominati dalle amministrazioni appaltanti nell'ambito della propria struttura, "salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento". L'emanando regolamento di attuazione della legge-quadro, a sua volta, prevede, all'art.188, che, ai fini dell'affidamento dell'incarico di collaudo a soggetti esterni all'organico delle stazioni appaltanti, sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici, le regioni e le province autonome elenchi di collaudatori (comma 8).

Dal che sembra consentito dedurre che, stante anche l'esplicita previsione regolamentare, sia, in primo luogo, possibile che le regioni istituiscano propri albi di collaudatori. Stante, inoltre, la mancanza di vincoli normativi in ordine alla individuazione, nell'ambito degli albi, dei collaudatori cui affidare gli specifici

incarichi, sembra anche legittima la mancata indicazione nel bando dei criteri per la valutazione dei singoli curricula.

Non pare, invece, consentito limitare l'iscrizione negli albi regionali indicati ai soli professionisti residenti nell'ambito territoriale della regione.

Un'eventuale clausola limitativa nei sensi indicati inserita in avviso per l'aggiornamento dell'albo regionale dei collaudatori contrasta, infatti, con il principio costituzionale di parità di trattamento di cui all'art. 3 della Costituzione. E' precluso, inoltre, dalla normativa comunitaria in materia di appalti di servizi laddove si impone alle amministrazioni aggiudicatrici parità di trattamento tra i relativi prestatori (art. 3, comma 2 della direttiva 92/50 CEE).

Questo contrasto porta a valutazioni di invalidità della clausola in tali sensi inserita in provvedimento amministrativo, salvo che questa clausola trovi supporto in una norma regionale, perché la questione allora attiene a livello di illegittimità costituzionale, da far valere in giudizio innanzi al giudice competente.

Il Presidente: GARRI

DETERMINAZIONE n. 4 del 17 febbraio 2000.

Modalità di nomina commissione giudicatrice di appalti.

Con nota del 28 ottobre 1999, il Comune di Sovico (Mi) chiedeva l'avviso dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in merito alla immediata applicabilità dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed, in particolare, se l'elencazione delle categorie di soggetti che possono essere nominati componenti di Commissioni giudicatrici di appalto di lavori o di concessioni di lavori pubblici (comma 6) sia da considerarsi tassativa.

In relazione alla suesposta richiesta, si ritiene che i comma 5, 6, 7 e 8 dell'art. 21 che disciplinano la composizione e le incompatibilità dei membri delle Commissioni sono immediatamente applicabili, non essendo previsto alcun rinvio a disposizioni del Regolamento; né questa immediata applicabilità è preclusa dal richiamo al Regolamento effettuato dal comma 4 dello stesso articolo, che si riferisce unicamente alla determinazione delle modalità di valutazione delle offerte da parte di Commissione giudicatrice, una volta nominata.

Inoltre l'elencazione delle categorie indicate al comma 6 deve ritenersi tassativa e, pertanto, vincola l'Amministrazione nelle relative scelte; inoltre, ai sensi della chiara disposizione contenuta nel comma 5, i membri della Commissione, oltre che tecnici debbano essere esperti della specifica materia cui si riferiscono i lavori.

Il Presidente: Garri

DETERMINAZIONE n. 5 del 17 febbraio 2000.

Affidamento incarichi di progettazione e importo minimo stimato.

A seguito di un esposto di un consigliere comunale di Mantova l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici veniva investita della questione relativa alla legittimità dell'affidamento di un incarico di progettazione concernente l'ampliamento della piscina comunale.

La norma di cui al comma 12 bis dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - secondo cui, ai fini dell'individuazione dell'importo stimato per gli incarichi di progettazione, il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori ove affidata allo stesso progettista - non trova applicazione nel caso in cui gli incarichi di progettazione e quello di direzione lavori siano affidati da distinti soggetti aggiudicatori.

Inoltre, il divieto di affidamento a soggetti pubblici o di diritto privato dell'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici, di cui all'art. 19, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, trova applicazione anche con riferimento alla sola attività di progettazione di lavori pubblici di cui all'art. 17 della stessa legge per cui non si possono conferire incarichi di stazione appaltante a soggetti diversi dai Provveditorati o dalle Province aventi ad oggetto la mera progettazione.

Il Presidente: GARRI

DETERMINAZIONE n. 6 del 17 febbraio 2000.

Procedure concorsuali ad evidenza pubblica, progettazione di casa per anziani gestita da S.p.A. comunale.

A seguito di esposto di un consigliere comunale di Mantova l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici veniva investita della questione relativa alla legittimità della procedura di affidamento di un incarico di progettazione concernente la realizzazione di una residenza per anziani.

Ciò premesso, va considerato che i comuni e le province, qualora intendano procedere alla costituzione di società per azioni per la gestione di pubblici servizi a partecipazione sia maggioritaria che minoritaria dell'ente locale, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, per la scelta del socio, devono avvalersi delle procedure concorsuali ad evidenza pubblica.
Le società per azioni costituite dai comuni e le province per la gestione di servizi pubblici sono espressamente ricomprese tra i soggetti cui si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni (art. 2, comma 2, lettera b), ma distinte dai concessionari di lavori pubblici; ne segue che alle società ai sensi del disposto del comma 3 dello stesso art. 2, si applicano le disposizioni di cui alla legge stessa, con esclusione degli articoli 7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33.

Il Presidente: GARRI

DETERMINAZIONE n. 7 del 17 febbraio 2000.

Premio incentivante la produttività. Progetti relativi alle manutenzioni ordinarie.

Con nota del 18 novembre 1999, il comune di Uboldo (VA) chiedeva l'avviso di questa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in merito ad alcune questioni interpretative relative agli incentivi ed alle spese per la progettazione di lavori pubblici di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

1. Stante il generico riferimento alla manutenzione di opere ed impianti contenuto nell'art. 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, l'incentivazione di cui all'art. 18 della legge stessa concerne anche la manutenzione ordinaria, ancorché non prevista nella programmazione triennale.

Della ordinarietà della manutenzione e della conseguente scarsa entità e complessità dell'opera da realizzare si deve tener conto, peraltro, nell'apposito regolamento, di cui al comma 1 del detto articolo 18, al fine della determinazione dell'effettiva quota percentuale della somma da ripartire e da assegnare al progettista.

2. Per le stesse indicate considerazioni, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, può essere affidato all'esterno anche il servizio relativo alla redazione di un progetto di manutenzione ordinaria.

3. Il compenso incentivante di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, va determinato sulla base dell'importo posto a base di gara e, pertanto, in analogia al criterio seguito in ordine alla determinazione dell'importo dei lavori ai fini del calcolo delle competenze professionali secondo tariffa al netto della prevista incrementazione per IVA.

Il Presidente: GARRI

DETERMINAZIONE n. 8 del 17 febbraio 2000.

Quesiti relativi alla natura dei termini indicati negli artt. 37-*ter* (Valutazione della proposta) e 37-*quater* (indizione della gara) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

Con nota del 16 novembre 1999, il Comune di Genova chiedeva, tra l'altro, l'avviso dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici in merito alla natura dei termini relativi alla valutazione delle proposte dei promotori finanziari (31 ottobre) ed alla indizione della successiva gara (31 dicembre).

Risulta pacifica la qualificazione del termine del 30 giugno entro il quale i soggetti promotori devono presentare le proposte come perentorio, data la sua funzione di garantire la *par condicio* tra i concorrenti.

I termini del 31 ottobre fissato dall'art. 37 *ter* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni per la valutazione delle proposte dei promotori finanziari e del 31 dicembre, fissato dall'art. 37 *quater* della stessa legge, per l'indizione della gara hanno, invece, carattere sollecitatorio e non perentorio, in quanto preordinati, invece, a esigenze di operatività dell'azione amministrativa e coerenti con lo svolgimento cronologico del programma triennale.

Peraltro, l'inosservanza di tali termini, alla luce del generale principio contenuto nell'articolo della legge n. 142/90, può determinare situazioni di inadempimento con gli effetti previsti dall'ordinamento giuridico.

Il Presidente: Garri

DETERMINAZIONE n. 9 del 17 febbraio 2000.

Affidamento incarichi di progettazione, di direzione lavori e di supporto tecnico da parte delle aziende sanitarie.

Con nota del 3 dicembre 1999, l'azienda sanitaria "Usl Modena" chiedeva il parere dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in merito al coordinamento dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e l'art. 3, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.229.

Al riguardo, va rilevato che la norma per ultimo indicata stabilisce che le aziende sanitarie agiscono mediante atti di diritto privato e che i contratti di fornitura di beni e di servizi, il cui valore sia inferiore a quello fissato dalla normativa comunitaria e da esse stipulati, sono appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell'atto di organizzazione.

Va rilevato, inoltre, che l'art.17, commi 11 e 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni prevede invece una specifica disciplina pubblicistica per l'affidamento all'esterno di incarichi di progettazione, direzione lavori ed accessorie, anche se di importo inferiore alla soglia comunitaria; ed, infine, che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni le norme di cui alla legge stessa non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa e con specifico riferimento a singole disposizioni.

In base al coordinato disposto delle norme indicate, può essere, anzitutto, precisato che è dato oggettivo e logico che i servizi cui fa riferimento la disciplina speciale relativa al settore sanitario, abbiano funzionali pertinenze con l'attività di settore. Ciò consente di ritenere che l'art. 3, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 debba essere interpretato nel senso che la previsione in esso contenuta - concernente la possibilità di appaltare o contrattare direttamente, secondo le norme di diritto privato, i contratti di fornitura e di servizi - con riferimento ai servizi, debba essere intesa come riguardante i servizi di cui agli allegati 1) e 2) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.157, fatta eccezione per quelli di cui alla relativa categoria 12, per i quali trova, invece, applicazione l'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in precedenza indicata.

La conferma di tale interpretazione è apportata dalla mancanza di una abrogazione espressa delle disposizioni di cui all'art. 17, commi 11 e 12, della legge-quadro sui lavori pubblici n. 109 del 1994 e successive modificazioni, nonché da altre concordanti considerazioni.

Sotto un primo profilo, concernente l'ambito soggettivo di applicazione della legge 109, le USL, qualificate come organismi aventi personalità giuridica pubblica, rientrano nell'ambito di applicazione del comma 2 lett. a) dell'art. 2 della legge stessa, dove sono elencate le amministrazioni ed enti a cui si applica integralmente la legge stessa, unitamente al Regolamento generale.

Inoltre, nello stesso art. 17 1° co. lett. b), le USL sono espressamente indicate tra i soggetti pubblici che possono costituire "uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori..." e quest'ultima disposizione sta a dimostrare che le USL – prima di affidare a soggetti esterni le attività previste dall'art. 17 – sono assoggettate ai vincoli fissate dal medesimo art. 17 e dall'art. 27 della legge quadro in materia di lavori pubblici.

Il Presidente: GARRI

DETERMINAZIONE n. 10 del 17 febbraio 2000.

Disciplina italiana sugli incarichi di direzione lavori e normativa comunitaria.

Con riferimento all'incarico di direzione dei lavori al progettista è stata prospettata all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici la questione relativa ad un possibile contrasto dell'art. 27, comma 2 lett. b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni con la normativa comunitaria in materia di appalti di servizi. E ciò in quanto l'affidamento diretto al progettista, di cui alla richiamata lett. b), non sarebbe coerente con la direttiva 18 giugno 1992, n. 92/50/CEE che limita a specifiche, individuate ipotesi - tra cui non è ricompresa quella indicata - la possibilità del ricorso alla procedura negoziata.

Tanto premesso, va tenuto presente che, in base al generale principio della conservazione dei valori giuridici, la coerenza tra detta norma nazionale e la citata direttiva comunitaria può essere rinvenuta in una interpretazione dell'art. 27, comma 2 lett. b) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni la quale precisi che all'affidamento diretto si può procedere soltanto nell'ipotesi in cui lo stesso sia stato esplicitamente previsto nel bando di gara di progettazione.

Nella definizione della relativa procedura dovrà tenersi, comunque, conto, ai sensi dell'articolo 17, comma 12 *bis* e 14 della legge 109/94, dell'importo totale delle competenze di progettazione e direzione lavori.

Il Presidente: GARRI

DETERMINAZIONE n. 11 del 17 febbraio 2000.

Direzione lavori, regolarità contributiva.

Con nota del 3 novembre 1999, la Prefettura di Potenza chiedeva l'avviso dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in merito ad alcune questioni interpretative concernenti, tra l'altro, il tema degli obblighi contributivi delle imprese alla luce delle norme di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, insorte nell'ambito del locale Comitato provinciale della pubblica amministrazione.

In merito alle questioni prospettate, pur in pendenza dell'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 3 della legge 109/1994, che contiene esplicita soluzione dei problemi relativi, è possibile, in base ad una interpretazione logico sistematica, ritenere che il direttore dei lavori, oltre che sulla regolare esecuzione dei lavori, ha anche il dovere di vigilare sull'osservanza da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti ed il bando di gara deve prevedere che le imprese offerenti attestino nell'offerta la regolarità delle posizioni contributive dei propri dipendenti.

Il Presidente: GARRI

DETERMINAZIONE n. 12 del 7 marzo 2000.

Concessione di lavori pubblici e attività di progettazione. Art. 19, comma 1 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

A seguito di segnalazione dell'Ordine degli architetti di Roma, venivano svolti accertamenti, in merito all'affidamento da parte del comune di Roma dell'incarico di progettazione relativo alla realizzazione del mercato di Ponte Milvio. In data 20 gennaio 2000 erano sentiti il dott. Adriano Audizi, l'ing. Mauro Olivieri per il Comune di Roma e l'avv.to Carlo Tardella per l'Ordine degli Ingegneri.

Va premesso che l'esame della fattispecie, invero particolare, consente però di individuare criteri generali riferiti – è quel che più conta – al testo ora vigente dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 in materia di concessione di lavori pubblici.

La concessione costituisce, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 19 cit., assieme all'appalto, la modalità esclusiva con cui possono essere realizzati i lavori previsti dalla legge (salvi quelli in economia di cui al successivo art. 24 di cui al comma 6) e deve avere le caratteristiche di cui al successivo comma 2 dello stesso art. 19.

In particolare, deve avere ad oggetto "la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici nonché la loro gestione funzionale ed economica" e deve prevedere che "la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati".

E' regola, pertanto, che la concessione comprenda l'affidamento anche della redazione della progettazione definitiva e comunque della

progettazione esecutiva; e tanto sulla base, e della norma prima riportata e del disposto di cui al comma 2, del successivo art. 20 secondo il quale un progetto preliminare deve essere posto a base della gara per la scelta del concessionario. Si tratta, peraltro, di progetto preliminare per così dire arricchito di ulteriori elementi quali indicati nel detto comma per corrispondere ad esigenze che possano trovare giustificazioni solo nelle scelte e nell'attività della pubblica amministrazione.

Ne segue che non è oggi consentita una operazione che limiti l'intervento del concessionario solo alle fasi della esecuzione dell'opera e della sua gestione, con acquisizione, in proprio, da parte della stazione appaltante di tutta la elaborazione progettuale.

E' anche da tener presente che si ha preclusione del ricorso all'istituto della concessione nel caso in cui vi sia un concorso pubblico al finanziamento dei lavori in misura maggiore del 50%, dato che ne risulterebbe violata la prescrizione riguardante l'equilibrio che la gestione da parte del concessionario dell'opera deve realizzare rispetto agli oneri di esecuzione.

Il Presidente: Garri

DETERMINAZIONE n. 13 dell'8 marzo 2000.

Affidamenti di incarichi di progettazione a più professionisti.

Con nota del 29 dicembre 1999, il Comune di Monopoli prospettava un problema insorto in sede di applicazione dell'art. 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Il problema risulta avere un rilievo e portata diffusa, per cui è funzionale un intervento dell'Autorità.

A norma del disposto di cui all'art. 17, comma 1 e 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, gli incarichi esterni di progettazione, direzione lavori ed attività di supporto alle attività del responsabile del procedimento possono essere affidati a "liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni", "società di professionisti", "società di ingegneria", relativi "raggruppamenti temporanei".

Ciò comporta che affidamenti collettivi a più professionisti di un unico incarico sono consentiti nella sola ipotesi in cui gli stessi abbiano dato vita ad una società, ovvero ad un raggruppamento, o comunque abbiano realizzato una forma di associazione del tipo previsto dall'art. 1 della legge n. 1815/1939 in precedenza indicata. A tale conclusione si perviene sulla base, innanzitutto, del criterio letterale di interpretazione, non potendosi ritenere espletato da "singoli" professionisti un incarico conferito congiuntamente ad una pluralità di essi.

Allo stesso risultato conduce, poi, anche l'interpretazione logico sistematica, in considerazione della riconosciuta caratterizzazione personale ed individuale della prestazione inerente alle tradizionali professioni liberali; caratterizzazione, derogata nei soli casi in cui l'attività di progettazione venga svolta non singolarmente, ma a mezzo di una organizzazione (società o raggruppamento o associazione in precedenza individuati) ma che trova nuova valorizzazione nella regola secondo cui l'incarico deve essere concretamente espletato da singolo professionista che, con la sottoscrizione del progetto, se ne assume la responsabilità (comma 8 indicato art. 17).

Infine, il rinvio - con riferimento ai raggruppamenti di professionisti - effettuato dalla lett. g. del comma 1 dell'art. 17 indicato, alla disciplina di cui al precedente art. 13 consente di ritenere, ai sensi del relativo comma 5, che alla riunione dei concorrenti, appunto in raggruppamento, si possa pervenire anche successivamente alla formulazione delle offerte e sempre che nelle offerte stesse venga assunto l'impegno da parte di ciascuno offerente che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza di uno di essi nei confronti della committenza.

Conclusivamente, nel caso un incarico di progettazione si intenda conferire a due o più professionisti, questi prima della presentazione delle offerte e comunque successivamente devono assumere l'impegno sopra precisato.

Il Presidente: Garri

DETERMINAZIONE n. 14 del 30 marzo 2000.

Organo comunale competente ad approvare il progetto preliminare.

Il Comune di Pieve a Nievole ha sottoposto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un quesito circa l'esatta individuazione dell'organo comunale competente ad approvare il progetto preliminare.

La questione ha valenza generale e richiede un'apposita determinazione.

Va preliminarmente ricordato che l'articolo 4, comma 2, della legge 415/98 ha sostituito la lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 142/90 stabilendo che rientrano nella competenza del Consiglio comunale " i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie".

Pertanto, mentre nella stesura precedente alla novella suindicata, l'approvazione dei progetti preliminari era espressamente attribuita al Consiglio, nella attuale stesura detta competenza non è stata espressamente prevista.

Essendo le competenze consiliari tipiche e nominate, ne discende che il legislatore ha voluto espressamente trasferire alla Giunta la competenza ad approvare i progetti preliminari, organo cui competono gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio, ai sensi dell'art. 35, comma 2, della legge 142/90.

Questo allo stato attuale della legislazione. Se questa interpretazione sarà suscettibile di modifiche andrà valutata alla luce di quanto dispone l'art. 14 della legge 109/94 e successive modificazioni, recante la disciplina della programmazione delle opere pubbliche (che subordina l'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale, la cui approvazione rientra tra le competenze del Consiglio comunale, alla preventiva approvazione del progetto preliminare) solo quando sarà emanato il decreto del Ministro dei lavori pubblici previsto dall'art. 14, comma 11, della legge 109/94 e successive modificazioni.

L'approvazione dei progetti preliminari è oggi deferita alla Giunta comunale, organo cui compete deliberare nelle materie diverse da quelle che per espressa previsione normativa siano attribuite al Consiglio.

Il Presidente: Garri

ATTO DI REGOLAZIONE n. 15 del 30 marzo 2000.

Natura dei termini per gli adempimenti previsti per i soggetti ammessi alle gare ed ulteriori questioni interpretative relative all'applicazione dell'art. 10, comma 1 *quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

In data 8 marzo 2000, presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici si è tenuta una audizione in merito alle questioni interpretative derivanti dalla applicazione dell'ipotesi di cui all'art. 10, comma 1 *quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, sollevata anche da quesiti e segnalazioni di stazioni appaltanti.

Premesso

In base a quanto disposto dal comma 1 *quater* dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge 18 novembre 1998, n. 415, i soggetti aggiudicatori, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti dal bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nelle domande di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto alla Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7 della legge 109/94. La suddetta richiesta è, altresì,

inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi tra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia delle offerte ed alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Con riferimento alla indicata normativa sono emersi comportamenti non uniformi delle stazioni appaltanti, con particolare riferimento alle concrete modalità di espletamento della verifica, all'ambito ed ai presupposti del procedimento relativo ed alle modalità della documentazione dei requisiti.

Si è ritenuto conseguentemente di indire una audizione tenutasi l'8 marzo 2000 al fine di:

1. definire la natura del termine di cui all'art.10, comma 1 *quater* della legge in esame;
2. definire l'ambito di applicazione del procedimento ivi previsto;
3. individuare i presupposti al cui verificarsi si ricollegano le previste misure sanzionatorie;
4. accertare se trovi applicazione al procedimento indicato la normativa sull'autocertificazione ed individuare gli atti e la documentazione che i partecipanti alle gare sono tenuti a presentare.

E tanto alla luce, altresì del regolamento sulla qualificazione 25 gennaio 2000 n. 34.

Considerato

Finalità evidente della indicata normativa (art. 10, comma 1 *quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche) è quella di consentire alle stazioni appaltanti l'immediata esclusione dalle gare di appalto dei partecipanti che non siano in possesso dei requisiti richiesti, relativamente alla capacità tecnico-organizzativa ed economico finanziaria, e ciò per ragioni di speditezza del procedimento ed al fine, altresì, di evitare che le relative offerte possano influenzare la successiva fase di determinazione della soglia di anomalia delle offerte presentate.

In relazione a tali finalità, sono da condividere le indicazioni contenute nella circolare del Ministero dei lavori pubblici prot. 1285/508/333 del 25 ottobre 1999, relative alla obbligatorietà dell'attivazione del procedimento di verifica ed alla sua applicabilità ai soli requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi. Non sembra, infatti, che la norma, per come è

formulata - con l'impiego dell'indicativo presente - lasci spazio di valutazione alla stazione appaltante, che è tenuta, pertanto, ad effettuare il controllo, mentre rientra nella sua discrezionalità la sola determinazione relativa al numero delle imprese da verificare che, in ogni caso, non può essere inferiore al dieci per cento delle offerte presentate arrotondato all'unità superiore.

Analogamente, poi, è da ritenere che l'esplicito riferimento ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi porti ad escludere - per il principio di tassatività delle sanzioni - che gli effetti correlati al mancato adempimento possano estendersi anche al caso di contestuale controllo, disposto dalla stazione appaltante, dei requisiti di carattere generale. Con riferimento ai medesimi, e se non comprovati, può procedersi, in via di autotutela, alla sola esclusione dalla gara per l'impresa inadempiente, senza l'applicazione alla stessa delle ulteriori sanzioni per tale caso non specificamente disposte, salvo ovviamente l'obbligo di denuncia dei fatti costituenti reato.

Sorge, invece, questione se le sanzioni possono essere irrogate solo nel caso in cui siano stati rispettati i preventivi adempimenti fissati dalla norma, per la individuazione delle imprese da controllare a seguito di pubblico sorteggio, dopo aver disposto la esclusione immediata di quelle le cui offerte sono da ritenere, già nella prima fase, obiettivamente inammissibili. A tale quesito deve darsi risposta affermativa, in quanto la individuazione dei soggetti da sottoporre a verifica costituisce adempimento necessario per la individuazione dei soggetti cui possono essere irrogate le "sanzioni" tutte previste dalla legge.

E' da ritenere, inoltre, preclusa la possibilità di sottoporre a verifica soggetti non sorteggiati, salvi ovviamente quegli accertamenti che, ove aggiudicatari, saranno disposti all'esito della procedura e in osservanza di precise indicazioni normative.

Non è più attuale, invece, la questione prospettata quando era necessaria, in ordine al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, l'esibizione del certificato di iscrizione all'Albo dei costruttori, se l'avverbio "eventualmente" contenuto nella norma in esame fosse pleonastico, come ritenuto nella circolare del Ministero dei lavori pubblici prima citata.

Per quanto concerne il procedimento di verifica è da premettere che la sua obbligatorietà riguarda tutte le procedure di gara con almeno due concorrenti ed ancorché relative ad appalti di valore pari o inferiore ad un milione di ECU se i partecipanti non abbiano le attestazioni di cui al nuovo sistema di qualificazione.

Il procedimento in esame non ha, invece, luogo nel caso di aggiudicazione a trattativa privata, ancorché la stessa sia stata preceduta da una gara informale, in quanto in tal caso non si procede a determinazione della media.

La determinazione del numero delle imprese da assoggettare a verifica, come esattamente rilevato dal Ministero, deve avvenire con riferimento alle domande di partecipazione che siano state previamente considerate ammissibili. Se è pur vero, infatti, che la norma si riferisce testualmente alle offerte "presentate", è altrettanto vero, tuttavia, che una sua ragionevole interpretazione non può che implicare il solo riferimento alle offerte che siano state previamente ammesse alla gara, stante l'inutilità di considerare, ai fini della verifica a campione, quelle che manchino dei necessari presupposti formali o documentali, previsti dal bando, per poter essere prese in esame. Ed al riguardo, va anche tenuto presente che l'indicazione, contenuta nella norma, relativa alle buste, prima della cui apertura deve essere effettuato il controllo, è da ritenersi riferita alle buste contenenti l'offerta economica ed inserite nei plichi, unitamente alla domanda di partecipazione corredata con la documentazione concernente la qualificazione alla partecipazione stessa e la cauzione.

Concretamente, le stazioni appaltanti, dopo avere aperto i plichi, dovranno accantonare e adeguatamente custodire le buste contenenti l'offerta economica, e verificata l'ammissibilità delle domande proposte, devono procedere ad individuare mediante sorteggio pubblico, tra le domande ritenute ammissibili, quelle relativa alle imprese da controllare sospendendo il procedimento per il tempo previsto dal bando e comunque superiore ai dieci giorni successivi all'inoltro della richiesta della documentazione indicata nel bando.

La realtà delle gare ha evidenziato, in ordine alla presentazione della documentazione probatoria, il problema dei limiti alle richieste di documenti da parte delle stazioni appaltanti.

Questo problema riguarda sia la possibilità di richiedere certificazione relativa a fatti, la fonte documentale dei quali è nel possesso dell'amministrazione (registri, elenchi ecc.), sia la possibilità dei partecipanti alle gare di far riferimento a documenti già esibiti all'amministrazione. Ne costituisce corollario il quesito se le anzidette fonti documentali o i documenti debbano essere in possesso della stessa stazione appaltante ovvero siano oggetto possibile di riferimento anche se in possesso di separati uffici della stessa o di altra amministrazione.

In ordine al primo problema deve ritenersi applicabile l'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 il quale stabilisce che "Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personali che risultino attestati in documenti già in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare".

Deve, altresì, ammettersi la possibilità per l'impresa di adempiere all'obbligo probatorio depositando nei termini dichiarazione circa il possesso da parte della stazione appaltante dei documenti richiesti, ove conservino validità ed ovviamente sotto la propria personale responsabilità per eventuali difformità da sopravvenuti dati reali (art.18 legge 7 agosto 1990, n. 241, confermata dall'art. 7 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403).

Circa il quesito posto come corollario, è coerente con principi di funzionalità e stante il riferimento normativo al "possesso" da parte dell'amministrazione che le fonti documentali ed i documenti ai quali il partecipante alla gara può fare riferimento sono quelle in possesso dell'apparato amministrativo cui appartiene l'Ufficio che svolge le funzioni di stazione appaltante, mentre non vi è possibilità materiale e non è quindi configurabile una potenzialità giuridica di "possesso" riferito ad altre amministrazioni, cioè a delle pubbliche amministrazioni.

Dalla formulazione del testo della norma e dalla *ratio* sottesa alla stessa si evince, poi, che il termine di dieci giorni entro cui occorre documentare i requisiti indicati è da considerare perentorio ed improrogabile; nel senso che il suo obiettivo decorso, senza che il sorteggiato abbia fatto pervenire alla stazione appaltante la necessaria documentazione, implica l'automatico effetto della esclusione dalla gara, dell'incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione alla Autorità di vigilanza. Né assume rilievo l'effettivo possesso dei requisiti da parte dell'impresa, ovvero la documentazione degli stessi successivamente al decorso dei dieci giorni assegnati, dato che, per come è formulata la norma, rileva, al fine della produzione degli effetti indicati, il solo dato obiettivo e formale dell'inadempimento nel termine prescritto.

Sul punto, appaiono condivisibili le indicazioni del rappresentante dell'ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici relative alla natura dell'incameramento della cauzione. La dottrina e la giurisprudenza hanno ritenuto, prima della entrata in vigore della legge-quadro sui lavori pubblici, che la cauzione provvisoria dovesse servire come garanzia per l'amministrazione

dell'adempimento da parte dell'aggiudicatario dell'obbligazione relativa alla sottoscrizione del contratto. Il suo incameramento, nel caso di inadempimento all'obbligazione indicata, dava luogo ad un risarcimento forfettizzato del pregiudizio che si riteneva presuntivamente fosse derivato all'amministrazione. Con l'introduzione del comma 1 *quater* dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, la previsione relativa all'incameramento della cauzione provvisoria è stata estesa anche ai partecipanti diversi dall'aggiudicatario assumendo in tal modo una funzione di garanzia, non più in riferimento alla stipula del contratto, sebbene alla serietà ed affidabilità dell'offerta. In ogni caso, come è stato riconosciuto da quasi tutti gli intervenuti nel corso dell'audizione, la formulazione della norma non lascia spazio ad alcuna valutazione discrezionale per la stazione appaltante dovendo la stessa, al verificarsi dell'inadempimento, procedere alla esclusione dalla gara ed all'incameramento della cauzione, oltre che alla segnalazione alla Autorità di vigilanza per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 4 comma 7 della legge 109/94.

L'automatismo, il carattere sanzionatorio degli adempimenti ora descritti, non precludono tuttavia la prospettazione di una duplice attenuazione degli effetti sopra indicati.

La prima riguarda l'ipotesi che, a istanza dell'impresa, sia comprovata la non imputabilità alla stessa della omissione o del ritardo. In questa ipotesi, viene meno lo stesso riferimento alla impresa del comportamento materiale che è a presupposto della sanzione. Equiparabile è il caso in cui non sussistano gli estremi della fattispecie prevista dalla legge. Così nell'ipotesi in cui si tratti di mancata prova del possesso dei requisiti generali o di errore della stazione appaltante di ritenere non provato il possesso dei requisiti richiesti. Si ritiene allora ammissibile in sede amministrativa, nei limiti in cui si è verificata una situazione di impossibilità non imputabile all'impresa, comunque da valutare con estremo rigore sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, l'esercizio dei poteri di autotutela con restituzione della cauzione già incamerata.

La seconda è configurabile nel momento successivo della concreta irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 7 dell'art. 4 della legge quadro da parte dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, assumendo rilevanza in tal caso oltre all'inadempimento la mancanza di "giustificati motivi".

Diversa ipotesi normativa è quella della richiesta della documentazione di cui trattasi all'aggiudicatario provvisorio ed al secondo graduato, nel caso in cui gli stessi non siano stati già in precedenza sorteggiati. Qui la norma pone il termine di dieci giorni, ma per l'attività amministrativa intesa alla richiesta della documentazione di cui trattasi, termine cui non può riconoscersi, in quanto riferito all'attività di pubblici poteri e senza sanzione di decadenza, che natura sollecitatoria.

L'amministrazione può certo fissare nella richiesta un termine per l'adempimento da parte delle imprese e la scadenza del termine porta all'adozione dei provvedimenti tutti previsti per l'altra ipotesi prima esaminata. Senonchè, non essendo fissato per legge un tempo massimo e non superabile ed avendo quello determinato dall'amministrazione funzione di tutela degli interessi della amministrazione stessa, questa può valutare anche la coerenza con questi interessi stessi di iniziative di correzione od integrazione di documenti e la stessa possibilità - prospettata dal Ministero dei lavori pubblici - di addivenire ugualmente alla stipulazione del contratto con il primo o, in subordine, con il secondo graduato, la cui offerta sia la più vantaggiosa, qualora sia stata dagli stessi, sia pure tardivamente, fornita la prova relativa al possesso dei requisiti in esame.

Da ultimo è da precisare che nell'ipotesi in cui l'aggiudicatario provvisorio o il secondo classificato non comprovi il possesso dei requisiti sarà necessaria una nuova determinazione della soglia di anomalie delle offerte e, come afferma l'ultima parte dell'articolo 10, comma 1 *quater*, "la conseguente eventuale nuova aggiudicazione".

Qualora il procedimento di verifica abbia dato esito negativo in ordine al secondo graduato e dal ricalcolo della media, successiva alla esclusione della sua offerta, sia derivata la anomalia dell'offerta, dell'aggiudicatario provvisorio, non si provvederà all'aggiudicazione definitiva allo stesso, ma l'appalto dovrà essere aggiudicato all'impresa meglio classificata sulla base della nuova media, previa, ovviamente, verifica del possesso dei requisiti da parte del nuovo aggiudicatario.

La stessa procedura e le stesse determinazioni saranno assunte nel caso che entrambi, il primo ed il secondo classificato, non forniscano la prova del possesso dei requisiti.

In tutti i casi in cui si ridetermini la media, rimane all'amministrazione la facoltà di scegliere tra procedere all'aggiudicazione oppure dichiarare deserta la gara, alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova media come rideterminata.

Va precisato, inoltre, che per gli appalti di importo pari o superiore al controvalore in EURO di 5 milioni di DSP si deve procedere alla determinazione della soglia di anomalia una sola volta, in quanto in tal caso non è consentita la esclusione automatica delle offerte anomale, ma si deve procedere alla verifica progressiva, cominciando da quella più conveniente per la stazione appaltante, della congruità delle offerte stesse, oltre che del possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario da parte di quello considerato migliore offerente. (art. 21 comma 1bis della legge 109/94).

Quanto, infine, alla possibilità di documentare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi facendo ricorso all'autocertificazione, non sembra che vi siano difficoltà di carattere generale all'applicazione della relativa normativa; resta, tuttavia, il fatto che il ricorso all'autocertificazione, sulla base della legge vigente, è consentito nei confronti delle amministrazioni pubbliche con riferimento a quei soli dati e fatti risultanti da certificati che in alternativa potrebbero essere rilasciati da uffici pubblici.

Pertanto, per ogni altro tipo di dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti rimane integro l'obbligo di esibire documentazione non sostituibile con proprie dichiarazioni.

Alle indicazioni sin qui riportate possono essere aggiunte altre precisazioni, con riferimento ai più specifici problemi prospettati per iscritto da stazioni appaltanti o imprese e oralmente in sede di audizione.

Per quanto riguarda la verifica dei requisiti di ordine generale che non è implicata nel sistema di cui all'art. 10 comma 1 *quater*, a parte le precisazioni già offerte, non possono che valere i criteri generali contenuti nella legislazione vigente in tema di documentazione amministrativa.

Circa la possibilità di ammissione con riserva alla gara di partecipanti sorteggiati che non abbiano provato il possesso dei requisiti, la soluzione non può essere che negativa, in quanto si concreterebbe una situazione che priverebbe di certezze la media

delle offerte necessarie ai fini della indicazione della soglia di anomalia delle offerte, verifica di anomalia che è logico e funzionale presupposto per lo svolgimento delle ulteriori fasi della gara e sul quale, una volta sciolta la riserva, potrebbe essere necessario tornare con rideterminazione di detta soglia.

Al quesito prospettato con riferimento alla gestione degli enti locali e cioè della destinazione delle entrate da incameramento della cauzione può darsi risposta col precisare che le entrate stesse possono essere qualificate “una tantum” con le conseguenze di legge.

Infine, in ordine ai requisiti proposti in tema di bilanci da presentare e di costo del personale (sul quale, si veda oggi, la precisa indicazione di cui all’art. 18 del DPR 25 gennaio 2000, n. 34) può farsi rinvio alle indicazioni, che si condividono, contenute nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 182/400/93 del 1° marzo 2000.

Il Presidente: GARRI

DETERMINAZIONE n. 16 del 5 aprile 2000.

Perizia di variante in sanatoria. Illegittimità. Art. 25, comma 1, lett. *a)*, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

Con nota del 4 gennaio 2000, alcuni consiglieri del comune di Calcinato (Brescia) denunciavano a questa Autorità presunte irregolarità commesse dalla amministrazione e relative a lavori di completamento ed adeguamento dell'asilo nido comunale. In particolare, veniva fatto riferimento alla delibera di giunta n. 544, del 14 dicembre 1999, relativa alla approvazione con immediata esecutività di una perizia suppletiva e di variante in sanatoria.

Al riguardo era dato, tra l'altro, rilevare che la perizia indicata era stata approvata nel presupposto che, durante l'esecuzione dei lavori, si era riscontrata la necessità, derivante dal numero di domande di iscrizione pervenute all'amministrazione successivamente all'approvazione del progetto, di ampliare la ricettività dell'asilo; di tal che gli ulteriori lavori, per il complessivo importo di lire 53.900.000, erano stati eseguiti in corso d'opera in considerazione della imprevedibilità dell'indicato evento e stante la necessità di rispettare i tempi di consegna previsti al fine di non interrompere un servizio pubblico importante ed improrogabile. I maggiori lavori consistevano nella realizzazione di un vialetto di accesso carrabile, nell'ampliamento della cucina, in una nuova distribuzione interna dei locali ed ulteriori piccole opere.

Sussiste, nella fattispecie, violazione del disposto di cui all'art. 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni che esclude la possibilità del ricorso a variazioni progettuali non previamente approvate dalla stazione appaltante. Ciò è sufficiente affermare senza che occorra valutare l'ulteriore violazione dell'art. 35 del decreto legislativo 77/1995

relativo alla contabilizzazione dei lavori di somma urgenza, quando la regolarizzazione non sia intervenuta nel termine previsto di giorni trenta.

Né a giustificare detta violazione del preciso precetto della legge quadro sui lavori pubblici può valere l'argomento della mancanza di ogni altra soluzione, in quanto per soddisfare l'esigenza prospettata dalla giunta comunale, si sarebbe potuto procedere ad affidamento dei nuovi lavori a trattativa privata ai sensi del disposto di cui all'art. 24, comma 1, lett. a) dell'indicata legge n. 109/1994 il quale, per i lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, consente di ricorrere alla trattativa privata, tra l'altro, senza necessità di preventiva gara informale, nel caso di sussistenza di una situazione di urgenza.

Il Presidente: GARRI

DETERMINAZIONE n. 17 del 5 aprile 2000.

Concorso di progettazione - autonomia delle fasi di selezione.

Il Consiag - (Consorzio Intercomunale Acqua, Gas e Pubblici Servizi di Prato) - ha proceduto ai sensi del D. lgs 17 marzo 1995, n. 157 alla pubblicazione di bando per l'affidamento di incarico di progettazione secondo le modalità della licitazione privata ed ha identificato due successive fasi di selezione per l'aggiudicazione del servizio:

- la prima per la selezione dei 10 raggruppamenti o dei singoli professionisti collocatisi utilmente in graduatoria dopo l'attribuzione del punteggio previsto nei criteri di valutazione;
- la seconda relativa all'attribuzione dell'incarico al concorrente la cui proposta progettuale verrà ritenuta valida dopo l'attribuzione del punteggio previsto nei criteri di valutazione;

Il C.S.P.E. ha segnalato la non corretta applicazione del citato D. lgs 157/95 nella definizione del suddetto bando di concorso, stante la commistione tra i criteri valutativi previsti per la prima fase di selezione e quelli previsti per la seconda fase di aggiudicazione.

Il bando in esame è stato predisposto seguendo le modalità previste dal D.lgs 157/95 per le licitazioni private; in quanto, essendo il costo presunto dell'opera di L. 50 mld, era possibile prevedere che il corrispettivo per l'incarico di progettazione superasse la soglia dei 200.000 ECU.

Gli elementi richiesti per la fase di prequalifica (ricerche, mostre, riconoscimenti, pubblicazioni), progettazioni svolte nell'ultimo decennio, modalità di organizzazione per l'espletamento dell'incarico e

strumentazioni o attrezzature utilizzate, sono i requisiti previsti dall'art.14 del citato D. lgs 157/95 per la dimostrazione della capacità tecnica del concorrente; requisiti che ai sensi dell'art.22 dello stesso decreto legislativo valgono per l'ammissione dei candidati alla fase di presentazione delle offerte nelle licitazioni private.

Per quanto concerne i criteri fissati per l'anzidetta seconda fase, la previsione del bando secondo cui la graduatoria finale è data dalla somma dei punteggi, non inferiore a punti 90, riportati dai concorrenti in ciascuna delle distinte fasi della procedura, quella di prequalificazione e quella di valutazione del progetto in concorso, dà origine ad una procedura caratterizzata dalla sostanziale commistione delle suddette fasi, concettualmente e funzionalmente distinte. Tale procedura contraddice al fondamento del concorso di progettazione e risulta non conforme al principio della trasparenza dell'azione amministrativa.

Va quindi confermato il principio indicato nell'atto di determinazione n. 6 dell'8 novembre 1999, di separatezza tra la fase della qualificazione e quella della valutazione dell'offerta; principio tanto più valido per la procedura del concorso di progettazione la quale è diretta alla scelta della migliore tra le prestazioni già rese e offerte alla valutazione dell'amministrazione, anziché all'individuazione del concorrente più idoneo a rendere, alle migliori condizioni, la futura prestazione.

Il Presidente: GARRI

DETERMINAZIONE n. 18 del 5 aprile 2000.

Trattativa privata. Urgenza conseguente a inerzia dell'amministrazione art. 24, comma 1, lett. *a)* legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

Il comune di Fontana Liri ha appaltato a trattativa privata lavori per la sistemazione degli impianti sportivi giustificando il ricorso alla procedura negoziata con il richiamo alla necessità di eseguire i lavori durante la pausa del campionato di calcio e pertanto nel periodo giugno-settembre.

Pur in mancanza di una esplicita indicazione della normativa di riferimento nell'atto relativo alla trattativa privata, verosimilmente il comune ha inteso fare applicazione della disposizione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Norma che consente il ricorso alla trattativa privata nel caso di lavori di importo complessivo non superiore a 300.000 ECU, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 che subordina il ricorso a questa procedura al sussistere di situazioni di urgenza tali da non consentire di esperire incanti o licitazioni.

Al riguardo, tuttavia, è da considerare che, per giurisprudenza ormai consolidata, per poter ricorrere all'aggiudicazione di un contratto mediante trattativa privata, il presupposto della sussistenza di una situazione di urgenza, di cui al richiamato regio decreto, è costituito dalla imprevedibilità oggettiva dell'evento. Sicché, è illegittimo il ricorso a tale procedura nel caso, in cui l'urgenza sia sopravvenuta per comportamento colpevole dell'amministrazione, la quale, pur potendo prevedere l'evento, non ne abbia tuttavia tenuto conto al fine di valutare i tempi tecnici necessari alla realizzazione del proprio intervento.

In altri termini, vanno circoscritte in ambiti definiti le situazioni di urgenza; l'urgenza deve essere qualificata e non generica, deve corrispondere ad esigenze eccezionali e contingenti e deve essere tale da far ritenere che il rinvio dell'intervento comprometterebbe irrimediabilmente il raggiungimento degli obiettivi che la stazione appaltante si è posta mediante la realizzazione dell'intervento stesso, non deve essere imputabile all'inerzia della stazione appaltante stessa che deve attuare una corretta pianificazione degli interventi da eseguire.

Il Presidente: GARRI

DETERMINAZIONE n. 19 del 5 aprile 2000.

Relazione geologica e indagini geologiche art. 17, comma 14 *quinquies* - legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

Con nota del 26 gennaio 2000, il Ministero dell'Interno segnalava a questa Autorità che il Consiglio nazionale dei geologi aveva lamentato l'inosservanza da parte delle pubbliche amministrazioni del divieto di subappalto, disposto dall'art. 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo modificato dall'art. 6, comma 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415. Con la stessa nota il Ministero aggiungeva che, in ragione del pregiudizio direttamente derivante dalla violazione della norma per la categoria rappresentata, il Consiglio dei geologi aveva chiesto ai prefetti di intervenire al fine di chiarire l'effettiva portata dell'indicato divieto. In considerazione di tale esigenza e tenuto conto delle specifiche attribuzioni di questa Autorità di vigilanza, il Ministero dell'Interno concludeva rimettendo la questione alla valutazione dell'Autorità stessa restando in attesa delle valutazioni di competenza.

L'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, al comma 14 quinquies, aggiunto dall'art. 6, comma 6, della legge 18 novembre 1998, n. 415, dispone che in tutti gli affidamenti relativi ad incarichi di progettazione, direzione lavori ed incarichi tecnici l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazione, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione della relazione geologica, nonché per la relazione grafica degli elaborati progettuali. Ciò significa che il ripristinato generale divieto per il progettista incaricato di ricorrere al subappalto, se non vale per le attività accessorie relative ad indagini geologiche, geotecniche e sismiche per le quali è prevista esplicita deroga al divieto stesso, resta, tuttavia, operante per la redazione della relazione geologica considerata dalla norma come ipotesi a sé stante per la quale è preclusa ogni deroga e vi è, quindi, competenza esclusiva del geologo per quanto attiene alla redazione della suddetta relazione geologica in tutti i casi in cui essa è espressamente richiesta.

Qualora, pertanto, si renda necessaria l'acquisizione alla progettazione di una relazione geologica, l'amministrazione è tenuta ad avvalersi dell'opera professionale del geologo, che sarà reperita o all'interno delle strutture dell'ente ovvero all'esterno ed affiancata a quella del progettista ingegnere, ovvero ancora ricorrendo al conferimento all'esterno dell'incarico di progettazione ad un raggruppamento temporaneo comprendente anche il geologo.

Per quanto riguarda, invece, la relazione geotecnica, in conformità all'orientamento del Consiglio di Stato (Ad. Gen. 2 giugno 1994, n. 154) e del Consiglio Superiore dei lavori pubblici (Ad. Gen. 17 dicembre 1993, n. 138), l'ingegnere progettista, che pure ha competenza in materia, deve avvalersi per la redazione della stessa dell'apporto del professionista geologo, quante volte ciò sia richiesto dalla complessità e dalla specializzazione delle elaborazioni e delle valutazioni da compiere, in ordine particolarmente alla caratterizzazione del terreno in relazione all'opera da costruire, ovvero nella ipotesi di espressa previsione normativa (così per gli interventi in zona sismica). Ciò, tuttavia, sempre nel rispetto del carattere unitario ed organico della relazione geotecnica, e dunque sotto il coordinamento e sotto la responsabilità complessiva del progettista.

Vale ripetere che, anche se può ravvisarsi, poi, un profilo di discrezionalità nel momento in cui il progettista ingegnere decide se chiedere o meno l'apporto del geologo, ciò non è riduttivo dell'importanza di questo apporto, né elusivo delle competenze proprie dei professionisti geologi: poiché, infatti, il progettista si assume la responsabilità dell'intero progetto, è intuitivo che quanto meno egli si riconosca dotato di competenze ed esperienze nella disciplina geologica (in relazione, in particolare, alla complessità e peculiarità dell'opera), tanto più troverà necessario associare un professionista geologo al proprio lavoro, pur mantenendo la direzione conclusiva, unitaria e responsabile dell'intero progetto.

Il Presidente: GARRI

DETERMINAZIONE n. 20 del 5 aprile 2000.

Deposito del contratto di subappalto.

Il Comune di Castelfranco Veneto prospettava a questa Autorità quesito relativo all'interpretazione dell'art. 18 comma 3 n. 2 della legge 19/3/1990 n. 55.

Nell'eventualità che l'appaltatore non osservi la prescritta modalità, pur essendo in regola con le altre condizioni stabilite dalla legge n.55/1990, e depositi il contratto di subappalto a lavori iniziati, il Comune richiede quale debba essere il comportamento della stazione appaltante anche in relazione al rilascio della autorizzazione di cui all'art. 18 della legge stessa.

L'articolo 18 modificato, prima, dall'art. 34 del decreto legislativo 19/12/1991 n. 406 e, successivamente, dall'art. 34 della legge 11/2/1994, n. 109, e dall'art. 9, comma 66 della legge 18/11/1998, n. 415, elenca al comma 3 le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto ed al comma 9, nella nuova formulazione, parla esplicitamente di autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante, che deve essere rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, salvo proroga per giustificati motivi; trascorso il termine di legge o quello prorogato senza un provvedimento espresso della stazione appaltante l'autorizzazione si ha per rilasciata.

Inoltre, al numero 2 il citato comma 3 statuisce: "che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni".

Va, infine, tenuto presente che l'art. 21 della legge 13/9/1982 n. 646 come modificato dall'art. 2 del decreto legge n.139/1995 convertito nella legge n. 246/1995, prevede il divieto del subappalto senza l'autorizzazione dell'amministrazione appaltante e la sua inosservanza è punita come reato e conferisce all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto principale (art. 21 citato).

Sulla base di questa disciplina normativa può essere individuata la procedura del subappalto.

Di regola, in sede di offerta le imprese che intendono subappaltare i lavori, debbono dichiarare le parti degli stessi a cui intendono affidare in sede di appalto, in esse comprese quelle categorie che lo sono per legge (con riferimento a tali ultime categorie, peraltro, non vi è un obbligo specifico).

Successivamente all'aggiudicazione dei lavori e nel corso dei lavori stessi, l'impresa che ha chiesto di subappaltare i lavori deve chiedere l'autorizzazione alla stazione appaltante, corredando la richiesta con l'indicazione del soggetto a cui intende subappaltare i lavori medesimi e con uno schema di contratto di subappalto che rispetti tutte le prescrizioni dell'art. 18.

Il deposito oltre che dello schema del contratto deve essere corredato dalla documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore di tutti i requisiti generali e speciali per partecipare all'appalto, richiesti dalla normativa della legge quadro per l'esecuzione dei lavori pubblici.

Dalla data di ricevimento della predetta istanza decorre il termine di trenta giorni per il rilascio dell'autorizzazione che è da considerare assentita se in esso l'amministrazione non provvede al diniego dell'autorizzazione stessa.

Un successivo adempimento autonomo è quello del deposito del contratto di subappalto, una volta stipulato, presso la stazione appaltante.

Un termine di giorni 20 deve decorrere prima dell'inizio dei lavori ed è inteso ad assegnare all'amministrazione un ulteriore *spatium deliberandi* per la verifica del contratto stipulato e comporta un divieto per l'appaltatore di consentire l'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni da parte del subappaltatore.

Questa procedura che viene in via ordinaria seguita non esclude – in mancanza di divieto normativo in proposito – che possa essere depositato, all'atto della richiesta di autorizzazione, non lo schema, ma il contratto di subappalto stipulato. In tal caso il termine di 30 giorni anzidetto copre sia lo spazio lasciato all'amministrazione per concedere o negare l'autorizzazione, sia il termine di 20 giorni prescritto come attesa prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori.

Nel caso di subappalto senza autorizzazione dell'amministrazione subappaltante gli effetti sono chiaramente indicati per legge. A parte l'obbligo

di denuncia al magistrato penale, ove ricorrano gli estremi relativi, è rimessa alla valutazione discrezionale dell'amministrazione l'avvalersi delle facoltà che la legge le assegna di far valere l'invalidità del contratto, di chiederne la risoluzione, a seguito di una ponderata valutazione degli interessi dell'amministrazione stessa.

In ordine, infine, alla possibilità di autorizzazione a sanatoria, va considerato che la funzione della norma a contenuto di prevenzione, come risulta dalla stessa intitolazione della legge, ed il principio che l'autorizzazione deve precedere l'attività e non seguirla, inducono a ritenere inammissibile la sanatoria stessa, salva l'adozione di provvedimenti per la definizione di rapporto patrimoniale, ancorché si debba ritenere che gli stessi intercorrono, in via principale, tra l'appaltatore ed il subappaltatore.

Il Presidente: GARRI

DETERMINAZIONE n. 21 del 5 aprile 2000.

Incarichi affidati a dipendenti pubblici da parte di Commissari straordinari per la protezione civile implicanti compensi aggiuntivi art. 18 legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

In data 16 febbraio 2000, è stata tenuta presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici una audizione in merito all'affidamento di incarichi tecnici a dipendenti pubblici in deroga alle norme vigenti ed in presenza di specifica ordinanza di commissari straordinari per la protezione civile.

Al riguardo, dopo aver sentito le parti interessate, il Consiglio dell'Autorità ha assunto la seguente determinazione.

Premesso

Con nota del 24 novembre 1999, il segretario comunale di Castelfranci (AV) chiedeva l'avviso della Autorità di vigilanza sui lavori pubblici in merito alla applicabilità dell'ordinanza n. 498, del 9 novembre 1999, del Presidente della regione Campania emanata nella qualità di commissario di governo delegato per il coordinamento della protezione civile. Con l'ordinanza indicata era stato, tra l'altro, disposto che il comune potesse affidare l'incarico di direttore dei lavori relativi ad alcuni interventi di emergenza al responsabile del proprio ufficio tecnico corrispondendo allo stesso l'onorario calcolato con riferimento alle tariffe professionali.

Analogo quesito veniva formulato, con nota del 13 dicembre 1999, dal Provveditore alle opere pubbliche per la regione Puglia, con riferimento ad ordinanza emessa dal prefetto di Bari nella qualità di delegato per gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nella regione medesima.

Considerato

Con riferimento alla questione prospettata, va rilevato che, a norma di quanto disposto dagli artt. 17, comma 1, e 27 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, le prestazioni relative, tra l'altro, alla direzione dei lavori vanno espletate, innanzitutto, "dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti", ovvero "dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge". Ed al riguardo, come precisato nell'atto di regolazione n. 6 del 8 novembre 1999 di questa Autorità, è da ritenere che l'attività degli addetti a tali uffici sia da considerare resa nell'espletamento dei doveri del proprio servizio. Sicché, a norma del disposto di cui al successivo art. 18, comma 1, della stessa legge n. 109/1994, la prestazione va retribuita con la sola partecipazione al riparto del compenso incentivante da contenersi complessivamente nel limite dell'1 e 50 per cento dell'importo posto a base di gara.

Al contrario, nel caso prospettato dal comune di Castelfranci, il richiamo contenuto nell'ordinanza n. 498, del 9 novembre 1999, del Presidente della regione Campania, alla precedente sua ordinanza n. 43, del 12 gennaio 1998, implica che alla retribuzione del direttore dei lavori, pur essendo lo stesso un dipendente dell'ufficio tecnico comunale, si dovesse provvedere sulla base delle tariffe professionali. Ed al medesimo risultato si potrebbe pervenire con riguardo all'ipotesi concernente il Prefetto di Bari delegato dal presidente del Consiglio dei ministri con ordinanza dell'8 novembre 1994 ad attivare e realizzare gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza socio-economico-ambientale determinatasi nella regione Puglia, il quale ha provveduto a conferire incarichi tecnici a funzionari, ingegneri ed architetti del locale provveditorato alle opere pubbliche con deroga, tra l'altro, alle procedure di comando, distacco ed autorizzazione ed alle norme ordinarie in materia di "orario di servizio".

Va rilevato che, se è pur vero che le determinazioni commissariali in esame sono state adottate sulla base di una potestà di ordinanza che consente di derogare alle ordinarie disposizioni vigenti, è altrettanto vero, tuttavia, che l'esercizio di tale potestà di deroga è da ritenere precluso con riferimento ai principi generali dell'ordinamento; e con particolare riferimento alla protezione civile è, inoltre, richiesta la necessità di una specifica motivazione e di una puntuale indicazione delle norme cui si intende derogare.

Ne consegue che, già per un profilo meramente formale, le due indicate ordinanze commissariali non possono essere assunte a presupposto per procedere alla liquidazione del corrispettivo ai dipendenti pubblici incaricati della direzione dei lavori sulla base delle tariffe professionali: quella del Presidente della regione Campania perché priva del tutto di motivazione sul punto e di indicazione della normativa cui si intendeva derogare; quella, invece, del Prefetto di Bari per la genericità della indicazione relativa alla deroga "alle norme ordinarie di servizio", che non sembra ricomprendere anche la deroga alle modalità di determinazione del corrispettivo dovuto al pubblico dipendente.

In ogni caso, anche a voler ritenere sussistente la volontà di deroga alle norme vigenti, la prescrizione contenuta nelle indicate ordinanze relativa alla retribuzione degli incarichi tecnici, conferiti a dipendenti di pubbliche amministrazioni diverse da quella commissariale, sulla base delle tariffe professionali, non appare giustificata nemmeno con riferimento alla coerente ed astratta giustificabilità della prescrizione stessa; non sembrando che al ricorso al personale di altre amministrazioni, dovuto all'insufficienza di organico della struttura commissariale, dovesse automaticamente conseguire l'ulteriore effetto del pagamento della prestazione sulla base della tariffa professionale e non già, come normalmente avviene per i dipendenti pubblici con la partecipazione alla sola prevista e specifica incentivazione.

Né rileva, poi, ai fini della determinazione del compenso dovuto, la circostanza più volte richiamata che i tecnici incaricati fossero dipendenti di una amministrazione diversa da quella appaltante e di cui quest'ultima aveva inteso avvalersi. Anche in tal caso, infatti, come è dato evincere dalla determinazione n. 7 del 17 febbraio 2000 la prestazione del dipendente è da considerare come riferibile alla amministrazione di appartenenza e deve essere ritenuta, quindi, resa

nell'ordinario espletamento dei doveri di ufficio con diritto pertanto al solo compenso incentivante. Né poi, nel caso esaminato, appare ipotizzabile un conferimento ad un dipendente a tempo parziale al di fuori dell'orario di servizio e considerando la prestazione dallo stesso resa come afferente all'esercizio della libera professione da parte dello stesso. Il conferimento di un incarico tecnico ad un dipendente part-time a titolo professionale presuppone che si tratti, infatti, di un incarico esterno; il che non è configurabile nei casi esaminati, in cui il commissario straordinario ha ritenuto di avvalersi della struttura tecnica di altra amministrazione pubblica che, pertanto, era la destinataria dell'incarico ed alla quale conseguentemente non era consentito, per la concreta esplicazione dell'incarico stesso, affidarlo a titolo professionale ad un proprio dipendente sia pure con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il Presidente: GARRI

DETERMINAZIONE n. 22 del 7 aprile 2000.

Divieto di partecipazione alla medesima gara di imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile.

Il Comune di Agazzano ha comunicato, con una nota in data 19 ottobre 1999, di aver riscontrato delle irregolarità nel corso di una procedura di gara, esperita dall'ente stesso con pubblico incanto. Nel bando è stata inserita la clausola che richiedeva ai concorrenti di attestare di non trovarsi, con altri partecipanti, in situazioni di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. e di non avere in comune titolari, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza. Entro i termini sono pervenute le offerte, in seguito valutate; all'esito delle operazioni di gara si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria e la commissione si è riservata di procedere a verifiche e controlli.

Dalle indagini svolte dalla stazione appaltante sono emersi elementi tali da far ritenere che, tra alcuni dei partecipanti, poteva essersi concretizzata una situazione atta ad alterare i risultati della procedura che, pertanto, è stata sospesa e gli atti relativi inoltrati all'Autorità, affinché quest'ultima, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, potesse espletare il controllo sulla regolarità delle procedure di gara.

La ricostruzione dell'intreccio societario, a prescindere dalla qualificazione come controllo e collegamento è stata effettuata tenendo conto della relazione fornita dalla Guardia di Finanza, dalla documentazione fornita dai soggetti interessati, nonché dalle risultanze dell'audizione tenutasi presso l'Autorità in data 26 gennaio

2000 alla quale hanno preso parte i rappresentanti del Comune e delle Imprese.

Nel caso specifico, il primo elemento che, pur rivestendo carattere difficilmente probante, concorre a dimostrare una relazione tra le società partecipanti alla gara è relativo alla comunanza di sedi, siano esse principali o secondarie, il che trova conferma negli atti depositati presso questa Autorità.

Il secondo elemento, riscontrato nei verbali della commissione di gara, è la progressività del numero delle raccomandate spedite dalle tre imprese e contenenti le offerte.

Il terzo elemento è la presenza dell'amministratore unico e legale rappresentante di una quarta società del gruppo, non partecipante alla gara, nelle assemblee ordinarie di due delle società partecipanti tenutesi entrambe il 30 aprile 1999. Quest'ultima affermazione trova conforto nella tabella allegata alla relazione della Guardia di Finanza.

Tutto ciò premesso, va considerato che, ai fini di provare una qualsivoglia ipotesi di controllo societario tra le tre società che hanno partecipato all'appalto, dalla relazione della Guardia di Finanza, risulta che né la Igeco, né la G.C.S. posseggono partecipazioni in alcuna società e la Cogni possiede partecipazioni in società comunque estranee a quelle in questione.

In una memoria per il Comune di Agazzano si è sostenuta la sussistenza del controllo societario in base a situazione di partecipazione sociale indiretta che lega tra loro non tanto le tre società partecipanti alla gara, quanto le stesse con altre del gruppo.

Il chiaro disposto dell'art. 2359 comma 1 c.c. porta invece ad escludere che ricorrano le situazioni previste dalla norma stessa sia per l'ipotesi del punto 1 che per quella del punto 2 e per quanto riguarda quelle di cui al punto 3, dai documenti esaminati non si evince la presenza di vincoli contrattuali che possano far supporre l'influenza dominante esercitata da una delle tre società sulle altre.

Ad ulteriore riprova della inesistenza di una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c., si ricorda la tesi, cui ha fatto riferimento la difesa della società: in base al tenore letterale del disposto di cui all'art.10, comma 1 bis della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui il divieto di partecipazione alla medesima gara, contenuto nella norma, è relativo esclusivamente al caso di

società che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all' articolo 2359 c.c.

Per le società in questione cioè non ricorrerebbero ipotesi di reciproco intreccio quanto alle partecipazioni, che, invece, esistono con altre società appartenenti al medesimo gruppo.

Che si tratti di un gruppo è fuor di dubbio, ma che le società dello stesso abbiano perso la loro individualità gestionale ed acquisito quella di un unico centro decisionale quanto a determinazione della volontà sociale è una circostanza che non risulta provata nella ricostruzione appena formulata e tendente a dimostrare l'inesistenza delle fattispecie di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.. Né può avere rilievo la ricorrenza di situazioni di controllo da parte di altre società del gruppo, non implicate nella gara di cui trattasi, secondo quanto dispone l'art. 10 comma 1-bis della legge 109/94.

Occorre ora verificare se, nel caso che ci occupa si sia in presenza di una situazione di collegamento come definita dall'art. 2359 c.c. al comma 3, in quanto a questa situazione si riferisce con effetti ostativi alla partecipazione, il bando che è "legge della gara" e che non risulta essere stato impugnato.

La norma del codice civile ora citata non appare di facile lettura in quanto prende come riferimento per la definizione del collegamento societario il concetto, elastico, di influenza notevole. Di detta influenza deve essere offerta dimostrazione al di fuori delle ipotesi in cui la norma la presume e cioè quando, nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa. Ma la realtà delle partecipazioni societarie, indicata in precedenza, rende non configurabile nel caso in esame questa situazione e, dunque, non si ravvisa l'ipotesi del collegamento presunto.

Per quanto riguarda, invece, le altre ipotesi di influenza notevole, quali individuate dall'elaborazione della giurisprudenza in materia, si deve ritenere che ricorre questa situazione tra le società partecipanti alla gara di cui trattasi.

Dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, emerge un elemento idoneo a far ritenere esistente un collegamento tra le suddette imprese e che riguarda la compagine sociale di ciascuna delle tre società partecipanti: in tutte si evidenzia la presenza, a vario titolo, di componenti della famiglia Cogni.

Appare evidente, allora, come un intreccio di organi amministrativi, di rappresentanza e tecnici si sia concretizzato tra le imprese in questione. Non ignora l'Autorità che la giurisprudenza del Consiglio di Stato nella recente pronuncia della Sez. IV, 12 gennaio 1999, n.16, ha ritenuto che una ipotesi di collegamento societario, definita ai sensi dell'art. 2359 c.c., non è di per sé idonea a concretizzare quegli effetti distorsivi e pertanto atti ad inficiare il buon esito di una procedura di gara. Ciò in quanto, in presenza di un gruppo, le società che di esso fanno parte, mantengono la piena indipendenza ed autonomia sul piano giuridico. Il gruppo, non implica di per sé il formarsi di una soggettività distinta, soggettività che permane in capo a ciascuna impresa.

Tuttavia a parte il fatto se sia determinante la clausola del bando che ha assegnato all'intreccio di organi della società, come dato obiettivo, la qualità di situazione idonea ad influire sul risultato della procedura di gara, è la realtà degli accertamenti che rende coerente la valutazione fatta dall'amministrazione e ciò in conformità a consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui è ammissibile l'esclusione dalle gare nell'ipotesi di offerte di più imprese riconducibili ad un medesimo centro decisionale che alteri la trasparenza e la *par condicio* tra i concorrenti.

Nel caso di specie, cioè, non è il collegamento in sé, come categoria generale di cui all'art. 2359 c.c., ed a cui il Comune si è richiamato nel bando di gara, che legittima la esclusione, bensì la valutazione della potenziale incidenza delle esposte situazioni di fatto a consentire l'adozione del provvedimento di esclusione.

Il Presidente: GARRI

DETERMINAZIONE n. 23 del 7 aprile 2000.

Requisiti e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alle S.O.A.

Numerosi quesiti pervenuti a questa Autorità hanno segnalato molteplici questioni interpretative riguardanti il nuovo sistema di qualificazione di cui al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 ed in particolare concernenti la costituzione stessa delle Società Organismo Attestazione e le condizioni alle quali è sottoposta l'autorizzazione all'attività di tali organismi da parte dell'Autorità.

Con il presente atto si precisano gli elementi necessari ai fini del corretto e trasparente funzionamento del nuovo meccanismo di qualificazione e del conseguente equilibrato andamento del mercato nel settore dei lavori pubblici anche al fine di agevolare la presentazione della documentazione necessaria al rilascio dell'autorizzazione.

La natura giuridica delle S.O.A., quali società per azione di diritto speciale rispetto al modello societario del codice civile, richiede la preliminare elencazione degli elementi da inserire nell'atto costitutivo e nello statuto, in coerenza con la disciplina particolare adottata dal Regolamento che li qualifica quali elementi tipologici dell'organismo di qualificazione.

A) FASE COSTITUTIVA DELLE SOCIETA' ORGANISMO DI ATTESTAZIONE

1. Il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto

In merito ai requisiti di ordine generale (art. 7, commi 1 e 2 del Regolamento) occorre sottolineare che la qualificazione delle S.O.A. quali società per azioni di diritto speciale anche in linea con una nozione di specialità ampiamente analizzati nella letteratura societaria e nell'elaborazione giurisprudenziale, porta a ritenere che i requisiti indispensabili ai fini dell'autorizzazione (veri elementi tipologici delle società) di cui agli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento, debbano sussistere ed essere attestati nell'atto costitutivo e nello Statuto della Società.

In tal senso, la forma societaria della S.p.A., la denominazione sociale quale "organismo di attestazione", la sede legale nel territorio della Repubblica, il capitale sociale di un miliardo di lire interamente versato, con relativa attestazione del versamento effettuato, l'attività di qualificazione come oggetto esclusivo della Società sono tutti elementi che vanno espressamente indicati negli atti sopra indicati. In tal modo è possibile l'accertamento della loro sussistenza il che è momento propedeutico alla ulteriore prosecuzione dell'istruttoria sulla domanda di autorizzazione che in mancanza risulterebbero inammissibili.

Lo stesso è a dirsi per i requisiti tecnici di cui all'art. 9 del Regolamento. Anche per essi vale la necessità della loro previsione già dal momento costitutivo della Società organismo di qualificazione sicchè espressamente o per esplicito richiamo dell'art. 9 del Regolamento, occorre includere sempre negli atti sopraindicati, la indicazione dell'organico, composto dalle figure professionali, assunte a tempo indeterminato, quanto meno nei termini dell'organico minimo indicato dall'articolo 9.

Così, ancora, occorre la previsione della decadenza dalla carica, dichiarata dagli organi sociali della S.O.A. entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto, secondo quanto prescrive l'art. 9 comma 3 del Regolamento, dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella S.O.A. qualora venga loro meno il possesso dei requisiti morali di cui all'art. 7, comma 7 del Regolamento.

Deve ancora ritenersi elemento tipologico dell'organismo di qualificazione la previsione, anche realizzata attraverso un esplicito richiamo all'art. 9 del Regolamento, dell'attrezzatura informatica conforme al tipo definito dall'Autorità ai fini degli obblighi di comunicazione secondo il 4° comma della disposizione regolamentare.

Si rappresenta, poi, la necessità che sia indicato l'obbligo del singolo o dell'organo sociale, designato come competente, di comunicare all'Autorità preventivamente, ai fini del controllo da parte della stessa Autorità sul trasferimento della partecipazione azionaria, i casi in cui il singolo o le società, a qualsiasi titolo, intendano acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una S.O.A. nonché di comunicare all'Autorità e alla S.O.A. il trasferimento della partecipazione una volta avvenuto.

Negli atti sopraindicati, infine, dovrà essere contenuta la indicazione degli organi sociali deputati ad effettuare le comunicazioni delle circostanze relative alla composizione e alla struttura organizzativa che possono influire sul requisito dell'indipendenza (art. 7, comma 5); delle modifiche intervenute nell'organico (art. 9 e art. 10 comma 2 lett. c) dei fatti e circostanze che incidano sulle situazioni che precludano lo svolgimento dell'attività di attestazione (art. 7, comma 8).

2. Le partecipazioni azionarie al capitale S.O.A.

In via generale, giova sottolineare che a fronte di una tendenziale libertà di partecipazione al capitale delle S.O.A. salvo i divieti contenuti nell'art. 8 del Regolamento, sia pure in via di richiamo alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, l'accertamento della partecipazione illegittima all'azionario delle S.O.A. da parte di soggetti pubblici e privati sarà oggetto di verifica caso per caso da parte dell'Autorità, in quanto la sola verifica in concreto della partecipazione azionaria, anche sulla base delle diverse dichiarazioni che la S.O.A. istante deve presentare contestualmente alla domanda di autorizzazione e sulla base delle ulteriori informazioni ed integrazioni che l'Autorità può richiedere in fase istruttoria, può far emergere l'incoerenza della partecipazione sotto il duplice profilo del

requisito dell'indipendenza e della presenza di interessi commerciali e finanziari che possano determinare comportamenti non imparziali o discriminatori, secondo la previsione dell'art. 7, comma 4, del Regolamento.

Così, le stesse situazioni di controllo e di collegamento, secondo la previsione dell'art. 2359 del cod.civ., eventualmente riscontrabili nella verifica della compagine sociale ed oggetto, del resto, di una specifica dichiarazione circa la loro sussistenza (o insussistenza) da parte della S.O.A. in sede di istanza di autorizzazione, secondo la previsione dell'art. 10, comma 2, lett. b) del Regolamento, non possono, di per sé, considerarsi impeditive alla titolarità di partecipazioni azionarie, salvo la verifica, in concreto, della loro idoneità a ledere il principio dell'indipendenza della S.O.A. e a determinare comportamenti non imparziali o discriminatori nell'attività di qualificazione.

a) le preclusioni

Quanto agli espressi divieti di partecipazione, è qui utile ricordare che non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una S.O.A.:

• i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed in particolare:

- le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, le loro associazioni e consorzi nonché gli altri organismi di diritto pubblico (lett. a). Per amministrazioni locali si devono intendere i Comuni, le Province (per quelle autonome, equiparabili alle Regioni, il divieto è già espressamente contenuto nell'art. 8, comma 1), le Comunità Montane, mentre per Enti locali si devono intendere, con riferimento all'art. 118 della Costituzione, tutti quegli altri soggetti istituiti in un delimitato ambito geografico.

- i concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo 19, comma 2 della suddetta legge, i concessionari di esercizio di

infrastrutture destinate al pubblico servizio, le aziende speciali ed i consorzi di enti locali (articoli 23 e 25 della legge 8-6-1990, n. 142 e successive modificazioni) le società a partecipazione pubblica (articolo 22 della legge n. 142/1990 e successive modificazioni ed all'articolo 12 della legge 23-12-1992, n. 498 e successive modificazioni), le società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché i concessionari di servizi pubblici e i soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi per lo svolgimento di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del decreto legislativo n.158/95 (lett. b);

- i soggetti privati relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19-12-1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, di importo superiore a 1 milione di Ecu, per la cui realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a) della articolo 2, comma 2 della legge quadro, un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori (lett. c).

• i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed in particolare:

- le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 della legge quadro (lett.a);

- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25-6-1909, n. 422 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8-8-1985, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge quadro (lett. b);

- i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge quadro (lett. c);

- le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali prima della presentazione dell'offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti (lett. d);

- i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile (lett. e);

- i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del decreto legislativo 23-7-1991, n. 240 (lett.e-bis).

E' appena il caso di ricordare che i soggetti di cui al precedente elenco vanno intesi con la specificazione che deve trattarsi di soggetti operanti nel settore dei lavori pubblici, circostanza del resto confermata dal fatto che si tratta di soggetti che possono essere ammessi alle gare.

Deve poi ritenersi del tutto conseguente alla espressa esclusione dei soggetti più sopra elencati anche il divieto di partecipazione al capitale delle S.O.A. di ogni società e altre figure associative che vedano la partecipazione al proprio capitale dei soggetti come sopra elencati e di ogni altro organismo associativo che sia portatore dei loro interessi, salvo, per quest'ultimo caso, quanto si dirà più oltre con riguardo alla

partecipazione delle associazioni nazionali delle imprese e delle stazioni appaltanti, secondo la previsione dell'art. 8, comma 2, del Regolamento.

- i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1 della legge quadro ed in particolare:

- gli uffici tecnici delle stazioni appaltanti (lett. a);

- gli uffici consortili di progettazione e di direzione lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8-6-1990, n. 142, e successive modificazioni (lett. b).

L'esclusione degli uffici tecnici trova una sua ragione giustificativa in quanto, trattandosi appunto di uffici, non hanno soggettività propria sia se dipendenti da singoli enti sia se consortili.

- gli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatici possono avvalersi per legge (lett. c);

- i liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23-11-1939, n. 1815 e successive modificazioni (lett. d);

- le società di professionisti di cui all'articolo 17, comma 6, lettera a) della legge quadro (lett.e);

- le società di ingegneria di cui all'articolo 17, comma 6, lettera b) della legge quadro (lett.f);

- i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) (lett.g).

L'indicazione contenuta nell'art. 17 della legge 109/94 dei liberi professionisti singoli o associati, che ha un chiaro significato nella norma stessa in quanto riferita allo svolgimento di attività di progettazione, va qui specificata nel senso che deve

trattarsi di quei liberi professionisti iscritti in Albi relativi all'attività professionali tecniche in materia di lavori pubblici (ingegneri, architetti, geometri, periti edili, diplomati in ingegneria).

E' opportuno, per quanto riguarda le società di professionisti e di ingegneria, chiarire che la ragione della esclusione risiede nella circostanza che tutti questi soggetti partecipano o hanno titolo a partecipare all'affidamento degli incarichi di progettazione, ecc. di cui alla legge 109/94 e successive modificazioni.

- le regioni e le province autonome. La previsione è contenuta espressamente nell'art. 8, comma 1, del Regolamento.

b) casi di partecipazione limitata al capitale delle S.O.A.

Accanto ai soggetti che non possono possedere partecipazione, vi sono quelli per i quali la normativa regolamentare prevede una limitazione alla partecipazione.

L'art. 8, comma 2, del Regolamento stabilisce che le associazioni nazionali delle imprese che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una S.O.A. nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%.

Occorre, peraltro, ricordare che la stessa disposizione ha inteso stabilire una condizione a tale partecipazione, vale a dire quella di una presenza simmetrica tra i due organismi associativi laddove ha disposto che "la partecipazione al capitale da parte di associazioni di imprese è ammessa qualora nella medesima S.O.A. vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazioni di stazioni appaltanti e viceversa".

La limitazione nella partecipazione ha altresì funzione di individuare un'altra ipotesi di esclusione oltre quelle previste alla lettera precedente: il divieto di partecipazione al capitale delle S.O.A. si pone per le associazioni nazionali delle imprese di cui all'art. 10, comma 1, L. 109/94 e successive modifiche che non abbiano sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i

dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto. Una tale preclusione deve ricavarsi dal fatto che è consentita la partecipazione solo per dette associazioni sottoscrittrici (art. 5, comma 1, lett. n) dello stesso Regolamento).

L'Autorità ritiene di dover fornire una utile indicazione riguardo al problema se la dizione normativa "una S.O.A." (art. 8, comma 2) limiti la partecipazione delle associazioni nazionali delle imprese e delle stazioni appaltanti ad una sola S.O.A. Una più attenta lettura del dato normativo sembra invece suggerire la conclusione che l'uso dell'articolo "una" stia più semplicemente ad indicare indeterminatamente queste società, ove si osservi che detto uso ricorre anche nel primo comma nel quale certamente non potrebbe significare una sola S.O.A. Ne consegue la ammissibilità di partecipazione delle associazioni nazionali anche a più società di qualificazione, rimanendo ovviamente sempre il limite di partecipazione in ogni S.O.A. nella misura massima del 10% sia che si tratti di una singola che di più associazioni nazionali, configurandosi tale limite, giova ribadirlo, come misura complessiva entro la quale è ammessa la rappresentanza di interessi delle Associazioni in parola per ciascuna delle S.O.A. partecipata.

Saranno, poi, oggetto di valutazione concreta le situazioni in cui, per la frammentazione delle altre partecipazioni, il governo delle S.O.A. risulti in capo a dette associazioni, in quanto la indicazione normativa del limite alla partecipazione è coerente con quella del rispetto del principio di indipendenza e di imparzialità e di non discriminazione (art. 7, comma 4 del Regolamento).

B) FASE DELL'ISTANZA E DELLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE

Occorre premettere che dal regolamento si evincono due fasi del procedimento di autorizzazione:

- la prima relativa alla domanda di autorizzazione da parte della S.O.A. istante;

- la seconda relativa al provvedimento di autorizzazione.

In ordine all'istanza di autorizzazione assumono rilievo le condizioni di ammissibilità della domanda rappresentate dalla presentazione dei documenti previsti dall'articolo 10, comma 2 del regolamento.

Con riferimento ai singoli documenti si forniscono le seguenti indicazioni:

- l'atto costitutivo e il relativo statuto sociale devono essere presentati in copia autentica, corredati del certificato attestante l'iscrizione della società nel Registro delle imprese, rilasciato in data non anteriore a 180 giorni dalla presentazione dell'istanza ;

- l'elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento.

Relativamente a tali documenti occorre specificare l'elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della S.O.A., con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali.

Nella dichiarazione circa situazioni di controllo o di collegamento il legale rappresentante delle S.O.A. potrà anche esporre i motivi per i quali, ad avviso del competente organismo della società, la situazione anzidetta non risulti in contrasto con i principi di indipendenza, di imparzialità e non discriminazione.

Si precisa che l'art. 2359 del codice civile individua i casi di controllo nelle seguenti ipotesi tassative:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) di cui sopra si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Detta norma del codice civile stabilisce, poi che sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita

un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

La nozione di collegamento lascia spazio a precisazioni interpretative e quindi richiederà una valutazione caso per caso.

La giurisprudenza ha individuato talune situazioni sintomatiche, quali la presenza degli stessi soggetti negli organi societari o nell'apparato di vertice, la concordanza della sede ed ipotesi di partecipazione a mezzo di terza società che possegga partecipazioni nella società che concorrano a formare la compagine societaria delle S.O.A.

- l'organigramma delle S.O.A., deve comprendere il *curriculum* dei soggetti che ne fanno parte. La previsione di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c) del regolamento evidenzia che costituisce condizione di ammissibilità della domanda il solo organigramma della S.O.A., comprensivo del *curriculum*, con cui viene fotografata anche soggettivamente la struttura organizzativa della S.O.A. istante. Tale organigramma conterrà l'indicazione delle figure professionali previste dall'articolo 9 del Regolamento come costitutive dell'organico minimo delle S.O.A. oltre quelle ulteriori eventualmente presenti nella struttura organizzativa.

Sembra opportuno chiarire che sono indicatori dell'esperienza professionale dei "laureati" (art. 9, comma 1, lett.b) nel settore dei lavori pubblici l'aver maturato detta esperienza presso qualsiasi soggetto pubblico o privato che svolga la propria attività prevalentemente o anche nel settore dei lavori pubblici ed averla svolta in qualsiasi fase inerente il processo di realizzazione di lavori pubblici.

Deve, poi chiarirsi, che in sede di domanda la S.O.A. istante potrà richiedere di presentare la documentazione comprovante la stipula dei contratti di assunzione delle figure professionali previste come costitutive dell'organico minimo delle Società, dopo l'esame da parte dell'Autorità del possesso dei requisiti richiesti, come specificato sub C (fase del provvedimento di autorizzazione) del presente atto. In tal caso, peraltro, la formalizzazione di tali contratti e la loro presentazione all'Autorità costituisce condizione indispensabile ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione.

- la dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera d).

- certificato del casellario giudiziario, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e).

- il documento contenente la definizione delle procedure che saranno utilizzate per l'esercizio dell'attività di attestazione e che deve essere conforme ai criteri contenuti nel documento che sarà adottato dall'Autorità secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2 lett. f) del Regolamento.

- la documentazione comprovante la dotazione della struttura informatica conforme al tipo definito dall'Autorità, secondo quanto previsto dell'art. 9, comma 4. Ove la S.O.A. istante intenda rinviare la produzione della documentazione stessa dopo l'esame da parte dell'Autorità del possesso dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, dovrà, in sede di richiesta, comunque produrre una relazione dettagliata sulla attrezzatura informatica di cui disporre conformemente al tipo definito dall'Autorità.

In tal caso, peraltro, la documentazione comprovante la dotazione dell'attrezzatura informatica e la sua presentazione all'Autorità costituisce condizione indispensabile ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione.

- la polizza assicurativa stipulata ai sensi e con il contenuto di cui all'art. 10, comma 2, lett. a).

La difficoltà, ovvia, specie in prima attuazione di determinare il volume di affari prevedibile non è di ostacolo alla completezza della polizza dovendo comunque, nella previsione, questo volume non essere inferiore all'ipotizzabile normale attività del capitale di rischio e dell'organigramma presentato.

C) FASE DEL PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Autorità valuterà la ricorrenza dei requisiti e delle condizioni previsti dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento per la costituzione delle società organismi di attestazione sulla base della documentazione prevista dall'articolo 10, comma 2 dello stesso regolamento come sopra specificata ed integrata, nonché sulla base delle ulteriori informazioni ed integrazioni richieste ai fini istruttori.

L'art. 10, comma 3, stabilisce che l'Autorità concluda il procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

La decorrenza del termine è data dal giorno dell'assunzione nel registro cronologico di arrivo degli atti della istanza di autorizzazione.

Ai fini della scadenza il termine finale si intende quello della spedizione postale del provvedimento adottato relativamente alla richiesta di autorizzazione.

E', già, prevista la sospensione del termine nel caso di richieste istruttorie, cioè il tempo occorrente per acquisire le integrazioni necessarie, non si computa nel termine anzidetto.

Detta sospensione si verifica, altresì, nel caso di richiesta di rinvio della presentazione di contratti di lavoro e/o della documentazione comprovante l'attrezzatura informatica, che costituiscono motivo di una sostanziale integrazione successiva della documentazione che deve corredare le istanze di autorizzazione; sospensiva che decorre dal giorno della comunicazione dell'esito positivo della verifica degli altri documenti, fino all'acquisizione, nel senso specificato, dei contratti di lavoro e/o della documentazione comprovante l'attrezzatura informatica.

Il Presidente: GARRI

Allegato contenente i riferimenti normativi citati nella determinazione

Il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 reca: "Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, pubblicati sul Supplemento ordinario n. 35/L alla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2000, n. 49.

La Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici" è pubblicata sul Supplemento ordinario n. 180/L alla Gazzetta Ufficiale del 5 ottobre 1999, n. 234.

La rubrica dell'articolo 2359 del codice civile è la seguente: "Società controllate e società collegate".

L'articolo 118 del Titolo V "Le Regioni, le Province, i Comuni" della Costituzione.

La Legge 8 giugno 1990, n. 142, reca : "Ordinamento delle autonomie locali". Si riporta la rubrica degli articoli citati nella determinazione:
articolo 22 "Servizi pubblici locali"
articolo 23 "Aziende speciali ed istituzioni"
articolo 24 "Convenzioni"
articolo 25 "Consorzi"
articolo 26 "Unioni di Comuni"

La Legge 23 dicembre 1992, n. 498, reca : "Interventi urgenti in materia di finanza pubblica".

Il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, reca: "Attuazione delle Direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti nei settori esclusi".

Il Decreto Legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, reca: “attuazione della Direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici”.
La Legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, reca: “Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici”.

La Legge 8 agosto 1985, n. 443, reca: “Legge quadro per l’artigianato”.

La rubrica dell’articolo 2615 ter del codice civile è la seguente: “Società consortili”.

La rubrica dell’articolo 2606 del codice civile è la seguente: “Nozione e norme applicabili”

Il Decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, reca: “Norme per l’applicazione del Regolamento n. 85/2137/CEE relativo all’istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 29 dicembre 1990, n. 428”.

La Legge 23 novembre 1939, n. 1815, reca: Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza”.

00A4941

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651389/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2000

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2000
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2000 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2000

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 2000
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035